SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 maggio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 maggio 2019, n. **43**.

Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter (Scambio elettorale politico-mafioso)*. — Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 510):

Presentato dal senatore Mario Michele GIARRUSSO (M5S) il 21 giugno 2018.

Assegnato alla 2ª commissione (giustizia), in sede redigente, il 31 luglio 2018. Parere della commissione 1ª (affari costituzionali).

Esaminato dalla commissione, in sede redigente, il 10 e il 26 settembre 2018; il 9 ottobre 2018.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (giustizia) in sede referente, il 9 ottobre 2018. Parere della commissione 1ª (affari costituzionali).

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 5 e il 16 ottobre 2018.

Esaminato in aula il 23 ottobre 2018 ed approvato il 24 ottobre 2018.

Camera dei deputati (atto n. 1302):

Assegnato alla II commissione (giustizia) in sede referente il 26 ottobre 2018. Parere della commissione I (affari costituzionali).

Esaminato dalla commissione II, in sede referente il 4 dicembre 2018; il 16 e il 23 gennaio 2019; il 13, il 14 e il 21 febbraio 2019.

Esaminato in aula il 25 febbraio 2019, il 6 marzo 2019 e approvato, con modificazioni, il 7 marzo 2019.

Senato della Repubblica (atto n. 510-B):

Assegnato alla II commissione (giustizia) in sede referente il 12 marzo 2019. Parere della commissione 1ª (affari costituzionali).

Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 19 marzo; il 9, il 10 e l'11 aprile 2019.

Esaminato in aula il 16 aprile 2019 ed approvato il 14 maggio 2019.

19G00051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 maggio 2019.

Modifiche al decreto 3 dicembre 2004 concernente la determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali presso la dogana di Trieste.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 351 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che fa salva l'efficacia dei diritti e degli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtù della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale sono state approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei predetti territori;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2005, n. 19, che determina il tasso di interesse applicabile alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato presso la dogana di Trieste, stabilendo tale tasso nella misura del 50 per cento del tasso Euribor a sei mesi;

Visto l'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernente gli interessi dovuti per il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Considerata la necessità di applicare un tasso di interesse positivo per i diritti doganali ammessi al pagamento posticipato presso la dogana di Trieste, in modo da evitare un arricchimento senza causa dell'operatore che beneficia di tale facilitazione di pagamento ed evitare, nel contempo, l'insorgere di oneri a carico della finanza pubblica;

Considerato che, negli anni 2016 e 2017, il valore di riferimento per il calcolo degli interessi per il pagamento posticipato dei diritti doganali presso la dogana di Trieste, pari al 50 per cento del tasso Euribor a sei mesi, è risultato negativo mentre il 50 per cento del tasso legale per i medesimi anni è stato pari rispettivamente allo 0,1 e allo 0,05 per cento;

Considerato opportuno applicare, in considerazione del predetto valore negativo assunto dal tasso Euribor a sei mesi, la misura più favorevole tra i predetti valori dello 0,1 e dello 0,05 per cento agli operatori che hanno effettuato i pagamenti dei suddetti diritti doganali nel periodo precedente alla data di pubblicazione del presente decreto;

Ritenuto opportuno applicare, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il pagamento posticipato dei predetti diritti doganali, il tasso di interesse dello 0,1 per cento qualora il predetto tasso Euribor a sei mesi risulti inferiore a tale valore facendo salva l'applicazione del tasso di interesse doganale di cui al predetto art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, qualora più favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2004

1. Nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2005, concernente la determinazione del tasso di interesse applicabile al pagamento differito dei diritti doganali presso la dogana di Trieste, l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a sei mesi a condizione che il medesimo saggio non risulti inferiore allo 0,1 per cento, nel qual caso si applica tale ultimo valore. Trova comunque applicazione, qualora più favorevole, il tasso di interesse determinato ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione del presente decreto, in considerazione del valore di segno negativo del tasso Euribor a sei mesi nel predetto periodo, il saggio degli interessi applicabili, alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura dello 0,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Roma, 15 maggio 2019

Il Ministro: TRIA

19A03310

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'Associazione «Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio», del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 391/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 2, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca e suddivide le dodici Aree di specializzazione in quattro gruppi: n. 4 «Aree prioritarie» (Aerospazio; Fabbrica intelligente; Agrifood; Salute); n. 4 «Aree ad alto potenziale» (Design, creatività e Made in Italy; Chimica verde; Cultural heritage; Blue growth); n. 2 «Aree in transizione» (Smart, Secure and inclusive communities; Tecnologie per gli ambienti di vita); n. 2 «Aree consolidate» (Energia; Mobilità sostenibile);

Tenuto conto che il PNR 2015-2020 disegna un quadro completo delle politiche nazionali per lo sviluppo basate sulla R&S che precisa i principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali – promossi dai singoli ministeri – regionali ed europei rifacendosi a un meccanismo di governance condivisa e coordinata tra i diversi attori istituzionali;

Tenuto conto altresì che il PNR 2015-2010 prevede che sul piano strategico il MIUR ponga in essere un'attività di governance dedicata ai progetti di R&S di dimensioni finanziarie significative e legate a progetti strategici per il Paese quali i Cluster tecnologici, attraverso il coordinamento strategico con le amministrazioni regionali;

Considerato che i Cluster tecnologici nazionali (CTN) perseguono l'obiettivo di rafforzare ed aggregare le migliori competenze scientifiche e produttive in alcuni ambiti specifici di interesse strategico per lo sviluppo del Paese, anche in coerenza con gli indirizzi delle strategie e politiche della Commissione europea in tema di ricerca e innovazione, in particolare il Programma europeo Horizon 2020 e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), così da creare le condizioni per una più significativa concentrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali e favorire la integrazione tra esperienze e interventi già avviati nei diversi settori/ambiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» («Legge finanziaria 2007»), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 14 dicembre 2012, n. 18, con cui sono state approvate le graduatorie finali relative alle domande ammissibili alle agevolazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il successivo decreto del Capo Dipartimento 11 ottobre 2013, n. 1883, con cui sono stati approvati i progetti ammessi al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Viste le Linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, adottate con decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, come modificate con decreto n. 2705 del 17 ottobre 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il d.d. 3 agosto 2016, n. 1610 recante «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 208 di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, ed in particolare l'art. 4 il quale dispone l'assegnazione ai «Cluster tecnologici nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-regioni-amministrazioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale»;

Visto l'art. 3 del decreto 2 ottobre 2017, n. 2618 con cui è stato assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali e per le attività di valutazione e monitoraggio, che graverà sulle risorse stanziate sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, suddiviso in: € 2.910.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, e € 90.000,00 a copertura dei costi relativi alle attività di monitoraggio e di valutazione corrispondente;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (di seguito «decreto-legge n. 91/2017») convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, contenente disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconducibili ai poli di innovazione di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, n. 1853 con cui sono state approvate le graduatorie relativamente all'avviso di cui sopra;

Tenuto conto che il comma 1 del richiamato art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 stabilisce che i Cluster tecnologici nazionali presentino — entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 — istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro;

Visti altresì i commi 4, 5 e 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 i quali dispongono in merito alle assegnazioni di risorse per l'attuazione del medesimo art. 3-*bis*, e in particolare il comma 5 che prevede l'assegnazione a ciascun CTN — riconosciuto ai sensi del comma 1 — di un contributo di € 242.500 a valere sui fondi FIRST di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, finalizzato alla copertura dei costi necessari all'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 della medesima legge;

Visto il comma 3 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017, nella parte in cui prevede che la valutazione del piano di azione, dei successivi aggiornamenti annuali, della relazione annuale e delle rendicontazioni amministrativo-contabili, che i CTN dovranno presentare secondo le disposizioni del medesimo comma, sia condotta anche avvalendosi di esperti;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui prevede che, previe le verifiche previste nell'articolo medesimo, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST può essere disposta l'assegnazione ai CTN di un contributo annuale e di una quota ulteriore derivante dalle risorse residue riferite alla medesima annualità;

Visto l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea relativo ai poli di innovazione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, di approvazione delle Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali, che definiscono il contenuto e l'*iter* di valutazione dei piani di azione presentati dai CTN;

Visto l'originario atto di costituzione dell'Associazione «Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio» rep. n. 104332, racc. n. 26109 del 25 settembre 2012 reg. il 26 settembre 2012;

Vista l'istanza di riconoscimento giuridico del 10 ottobre 2017 presentata, nei termini di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2017, dall'Associazione alla prefettura UTG di Roma;

Visto il successivo atto della Prefettura di riconoscimento della personalità giuridica della Associazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

Considerato che l'Associazione risulta regolarmente iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura UTG di Roma con il n. 1260/2017 ed è attiva;

Considerato altresì che l'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria in data 6 ottobre 2017 regolarmente depositato e trascritto;

Considerato altresì l'esito positivo delle verifiche preliminari espletate dal Ministero, riferite esclusivamente all'accertamento della conformità formale, alla correttezza ed alla adeguatezza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione con le previsioni normative di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2017, relative al riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Associazione «Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio», ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2016, coerentemente con quanto previsto dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rientra tra i Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca in-

dustriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio.

2. In attuazione del comma 5 del medesimo art. 3-*bis* e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, con il presente decreto, a favore del CTN è disposta l'erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste in capo allo stesso, nonché alla presentazione del Piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 3-*bis*, pari ad euro 242.500, erogato in via forfettaria anticipata, previa presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

3. Il Piano di azione di cui al precedente comma 2 è redatto conformemente alle previsioni di cui alle Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei CTN, approvate con il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214 e in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la valutazione e conseguente approvazione con specifico decreto ministeriale.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle intensità di aiuto previste dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, il contributo di cui al precedente comma 2 è soggetto a rendicontazione amministrativo-contabile.

5. Il Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, e le relazioni annuali sull'attività svolta, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis*, sono valutati ai fini dell'approvazione da parte del Ministero da esperti che saranno nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-*bis*, comma 3, secondo periodo, la sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione; all'esito di tale approvazione, a favore di ciascun CTN può essere disposta — con decreto Ministro adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 3-*bis*. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno.

7. Per i contributi di cui ai precedenti commi 2 e 6, il CTN dovrà presentare, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis* e nei termini previsti dalle «Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali», le rendicontazioni amministrativo-contabili annuali la cui verifica, ai fini del riconoscimento del contributo per la copertura dei costi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, sarà condotta dal Ministero ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 6 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-625

19A03309

DECRETO 6 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'Associazione «Clu.ster A.grifood N.azionale - CL.A.N.», del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 392/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 2, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca e suddivide le dodici Aree di specializzazione in quattro gruppi: n. 4 «Aree prioritarie» (Aerospazio; Fabbrica intelligente; Agrifood; Salute); n. 4 «Aree ad alto potenziale» (Design, creatività e Made in Italy; Chimica verde; Cultural heritage; Blue growth); n. 2 «Aree in transizione» (Smart, Secure and inclusive communities; Tecnologie per gli ambienti di vita); n. 2 «Aree consolidate» (Energia; Mobilità sostenibile);

Tenuto conto che il PNR 2015-2020 disegna un quadro completo delle politiche nazionali per lo sviluppo basate sulla R&S che precisa i principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali – promossi dai singoli ministeri – regionali ed europei rifacendosi a un meccanismo di *governance* condivisa e coordinata tra i diversi attori istituzionali;

Tenuto conto altresì che il PNR 2015-2010 prevede che sul piano strategico il MIUR ponga in essere un'attività di *governance* dedicata ai progetti di R&S di dimensioni finanziarie significative e legate a progetti strategici per il Paese quali i Cluster tecnologici, attraverso il coordinamento strategico con le amministrazioni regionali;

Considerato che i Cluster tecnologici nazionali (CTN) perseguono l'obiettivo di rafforzare ed aggregare le migliori competenze scientifiche e produttive in alcuni ambiti specifici di interesse strategico per lo sviluppo del Paese, anche in coerenza con gli indirizzi delle strategie e politiche della Commissione europea in tema di ricerca e innovazione, in particolare il Programma europeo Horizon 2020 e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), così da creare le condizioni per una più significativa concentrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali e favorire la integrazione tra esperienze e interventi già avviati nei diversi settori/ambiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» («Legge finanziaria 2007»), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 14 dicembre 2012, n. 18, con cui sono state approvate le graduatorie finali relative alle domande ammissibili alle agevolazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il successivo decreto del Capo Dipartimento 11 ottobre 2013, n. 1883, con cui sono stati approvati i progetti ammessi al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Viste le Linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, adottate con decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, come modificate con decreto n. 2705 del 17 ottobre 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il d.d. 3 agosto 2016, n. 1610 recante «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 208 di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, ed in particolare l'art. 4 il quale dispone l'assegnazione ai «Cluster tecnologici nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-regioni-amministrazioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale»;

Visto l'art. 3 del decreto 2 ottobre 2017, n. 2618 con cui è stato assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali e per le attività di valutazione e monitoraggio, che graverà sulle risorse stanziate sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, suddiviso in: € 2.910.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, e € 90.000,00 a copertura dei costi relativi alle attività di monitoraggio e di valutazione corrispondente;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (di seguito «decreto-legge n. 91/2017») convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, contenente disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconducibili ai poli di innovazione di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, n. 1853 con cui sono state approvate le graduatorie relativamente all'avviso di cui sopra;

Tenuto conto che il comma 1 del richiamato art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 stabilisce che i Cluster tecnologici nazionali presentino — entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 — istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro;

Visti altresì i commi 4, 5 e 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 i quali dispongono in merito alle assegnazioni di risorse per l'attuazione del medesimo art. 3-*bis*, e in particolare il comma 5 che prevede l'assegnazione a ciascun CTN — riconosciuto ai sensi del comma 1 — di un contributo di € 242.500 a valere sui fondi FIRST di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, finalizzato alla copertura dei costi necessari all'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 della medesima legge;

Visto il comma 3 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017, nella parte in cui prevede che la valutazione del piano di azione, dei successivi aggiornamenti annuali, della relazione annuale e delle rendicontazioni amministrativo-contabili, che i CTN dovranno presentare secondo le disposizioni del medesimo comma, sia condotta anche avvalendosi di esperti;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui prevede che, previe le verifiche previste nell'articolo medesimo, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST può essere disposta l'assegnazione ai CTN di un contributo annuale e di una quota ulteriore derivante dalle risorse residue riferite alla medesima annualità;

Visto l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea relativo ai poli di innovazione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, di approvazione delle Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali, che definiscono il contenuto e l'*iter* di valutazione dei piani di azione presentati dai CTN;

Visto l'originario atto di costituzione dell'Associazione «Clu.ster A.grifood N.azionale in forma abbreviata CL.A.N.» del 2 ottobre 2013;

Vista l'istanza di riconoscimento giuridico dell'11 ottobre 2017 presentata, nei termini di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2017, dall'Associazione alla prefettura UTG di Roma;

Visto il successivo atto della Prefettura di riconoscimento della personalità giuridica della Associazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

Considerato che l'Associazione risulta regolarmente iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura UTG di Roma con il n. 1269/2018 ed è attiva;

Considerato altresì che l'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria in data 4 ottobre 2017 regolarmente depositato e trascritto;

Considerato altresì l'esito positivo delle verifiche preliminari espletate dal Ministero, riferite esclusivamente all'accertamento della conformità formale, alla correttezza ed alla adeguatezza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione con le previsioni normative di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2017, relative al riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Associazione «Clu.ster A.grifood N.azionale - CL.A.N.», ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2016, coerentemente con quanto previsto dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rientra tra i Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio.

2. In attuazione del comma 5 del medesimo art. 3-*bis* e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, con il presente decreto, a favore del CTN è disposta l'erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste in capo allo stesso, nonché alla presentazione del Piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 3-*bis*, pari ad euro 242.500, erogato in via forfettaria anticipata, previa presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

3. Il Piano di azione di cui al precedente comma 2 è redatto conformemente alle previsioni di cui alle Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei CTN, approvate con il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214 e in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la valutazione e conseguente approvazione con specifico decreto ministeriale.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle intensità di aiuto previste dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, il contributo di cui al precedente comma 2 è soggetto a rendicontazione amministrativo-contabile.

5. Il Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, e le relazioni annuali sull'attività svolta, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis*, sono valutati ai fini dell'approvazione da parte del Ministero da esperti che saranno nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-*bis*, comma 3, secondo periodo, la sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione; all'esito di tale approvazione, a favore di ciascun CTN può essere disposta — con decreto Ministro adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 3-*bis*. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno.

7. Per i contributi di cui ai precedenti commi 2 e 6, il CTN dovrà presentare, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis* e nei termini previsti dalle «Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali», le rendicontazioni amministrativo-contabili annuali la cui verifica, ai fini del riconoscimento del contributo per la copertura dei costi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, sarà condotta dal Ministero ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 6 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-632

19A03308

DECRETO 6 marzo 2019.

Erogazione in favore dell'Associazione «SPRING - Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth», del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). (Decreto n. 393/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività, capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020), approvato con la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 2, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca e suddivide le dodici Aree di specializzazione in quattro gruppi: n. 4 «Aree prioritarie» (Aerospazio; Fabbrica intelligente; Agrifood; Salute); n. 4 «Aree ad alto potenziale» (Design, creatività e Made in Italy; Chimica verde; Cultural heritage; Blue growth); n. 2 «Aree in transizione» (Smart, secure and inclusive communities; Tecnologie per gli ambienti di vita); n. 2 «Aree consolidate» (Energia; Mobilità sostenibile);

Tenuto conto che il PNR 2015-2020 disegna un quadro completo delle politiche nazionali per lo sviluppo basate sulla R&S che precisa i principi di base, gli obiettivi strategici, le azioni di intervento, gli strumenti e le risorse da allocare, operando in una visione ampia di sinergie e coordinamento tra gli interventi nazionali – promossi dai singoli ministeri – regionali ed europei rifacendosi a un meccanismo di *governance* condivisa e coordinata tra i diversi attori istituzionali;

Tenuto conto altresì che il PNR 2015-2010 prevede che sul piano strategico il MIUR ponga in essere un'attività di *governance* dedicata ai progetti di R&S di dimensioni finanziarie significative e legate a progetti strategici per il Paese quali i Cluster tecnologici, attraverso il coordinamento strategico con le amministrazioni regionali;

Considerato che i Cluster tecnologici nazionali (CTN) perseguono l'obiettivo di rafforzare ed aggregare le migliori competenze scientifiche e produttive in alcuni ambiti specifici di interesse strategico per lo sviluppo del Paese, anche in coerenza con gli indirizzi delle strategie e politiche della Commissione europea in tema di ricerca e innovazione, in particolare il Pro-

gramma europeo Horizon 2020 e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), così da creare le condizioni per una più significativa concentrazione di risorse comunitarie, nazionali e regionali e favorire la integrazione tra esperienze e interventi già avviati nei diversi settori/ambiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Il codice dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» («Legge finanziaria 2007»), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 30 maggio 2012, n. 257/Ric, recante «Avviso per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 14 dicembre 2012, n. 18, con cui sono state approvate le graduatorie finali relative alle domande ammissibili alle agevolazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il successivo decreto del Capo Dipartimento 11 ottobre 2013, n. 1883, con cui sono stati approvati i progetti ammessi al finanziamento;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Viste le Linee guida al decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, adottate con decreto n. 2759 del 13 ottobre 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, come modificate con decreto n. 2705 del 17 ottobre 2018 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il d.d. 3 agosto 2016, n. 1610 recante «Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, n. 208 di riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, ed in particolare l'art. 4 il quale dispone l'assegnazione ai «Cluster tecnologici nazionali (CTN), individuati come strumento principale per raggiungere gli obiettivi di coordinamento pubblico-pubblico (Stato-regioni-amministrazioni locali) e pubblico-privato, cui viene affidato il compito di ricomposizione di strategie di ricerca e roadmap tecnologiche condivise su scala nazionale»;

Visto l'art. 3 del decreto 2 ottobre 2017, n. 2618 con cui è stato assunto l'impegno di un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali e per le attività di valutazione e monitoraggio, che graverà sulle risorse stanziate sul P.G. 01 del capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, suddiviso in: € 2.910.000,00 per il finanziamento di interventi riguardanti cluster tecnologici nazionali, e € 90.000,00 a copertura dei costi relativi alle attività di monitoraggio e di valutazione corrispondente;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (di seguito «decreto-legge n. 91/2017») convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, contenente disposizioni riguardanti il riconoscimento dei Cluster tecnologici nazionali (CTN) riconducibili ai poli di innovazione di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.d. 26 luglio 2017, n. 1853 con cui sono state approvate le graduatorie relativamente all'avviso di cui sopra;

Tenuto conto che il comma 1 del richiamato art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 stabilisce che i Cluster tecnologici nazionali presentino — entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123 — istanza per il riconoscimento nella forma di associazione riconosciuta o fondazione secondo le norme del codice civile, ove già non costituiti in altra persona giuridica senza scopo di lucro;

Visti altresì i commi 4, 5 e 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 i quali dispongono in merito alle assegnazioni di risorse per l'attuazione del medesimo art. 3-*bis*, e in particolare il comma 5 che prevede l'assegnazione a ciascun CTN — riconosciuto ai sensi del comma 1 — di un contributo di € 242.500 a valere sui fondi FIRST di cui all'art. 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'anno 2017, finalizzato alla copertura dei costi necessari all'avvio delle attività previste in capo agli stessi, nonché alla presentazione del piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 della medesima legge;

Visto il comma 3 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017, nella parte in cui prevede che la valutazione del piano di azione, dei successivi aggiornamenti annuali, della relazione annuale e delle rendicontazioni amministrativo-contabili, che i CTN dovranno presentare secondo le disposizioni del medesimo comma, sia condotta anche avvalendosi di esperti;

Visto inoltre il comma 4 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui prevede che, previe le verifiche previste nell'articolo medesimo, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato per il riparto del FIRST può essere disposta l'assegnazione ai CTN di un contributo annuale e di una quota ulteriore derivante dalle risorse residue riferite alla medesima annualità;

Visto l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 91/2017 nella parte in cui dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di cui all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea relativo ai poli di innovazione;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214, di approvazione delle Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali, che definiscono il contenuto e l'*iter* di valutazione dei piani di azione presentati dai CTN;

Visto l'originario atto di costituzione dell'Associazione «SPRING - Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth» del 7 febbraio 2014;

Vista l'istanza di riconoscimento giuridico del 5 ottobre 2017 presentata, nei termini di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2017, dall'Associazione alla prefettura UTG di Milano;

Visto il successivo atto della Prefettura di riconoscimento della personalità giuridica della Associazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000;

Considerato che l'Associazione risulta regolarmente iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura UTG di Milano con n. 1589, pag. 6131, vol. 7° ed è attiva;

Considerato altresì che l'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria in data 22 giugno 2017 regolarmente depositato e trascritto;

Considerato altresì l'esito positivo delle verifiche preliminari espletate dal Ministero, riferite esclusivamente all'accertamento della conformità formale, alla correttezza ed alla adeguatezza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione con le previsioni normative di cui all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2017, relative al riconoscimento della personalità giuridica all'Associazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Associazione «SPRING - Sustainable Processes and Resources for Innovation and National Growth», ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con legge n. 123/2016, coerentemente con quanto previsto dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (PNR 2015-2020) e dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), rientra tra i Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio.

2. In attuazione del comma 5 del medesimo art. 3-*bis* e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, con il presente decreto, a favore del CTN è disposta l'erogazione del contributo finalizzato a consentire l'avvio delle attività previste in capo allo stesso, nonché alla presentazione del Piano di azione di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 3-*bis*, pari ad euro 242.500, erogato in via forfettaria anticipata, previa presentazione di un piano finanziario ed in presenza di idonea garanzia di pari importo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

3. Il Piano di azione di cui al precedente comma 2 è redatto conformemente alle previsioni di cui alle Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei CTN, approvate con il decreto ministeriale 13 marzo 2018, n. 214 e in conformità a quanto disposto dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la valutazione e conseguente approvazione con specifico decreto ministeriale.

4. Ai fini della verifica del rispetto delle intensità di aiuto previste dall'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, il contributo di cui al precedente comma 2 è soggetto a rendicontazione amministrativo-contabile.

5. Il Piano di azione triennale, aggiornato annualmente, e le relazioni annuali sull'attività svolta, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis*, sono valutati ai fini dell'approvazione da parte del Ministero da esperti che saranno nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3-*bis*, comma 3, secondo periodo, la sezione del Piano di azione riferita al Mezzogiorno costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione; all'esito di tale approvazione, a favore di ciascun CTN può essere disposta — con decreto Ministro adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 — un'assegnazione annuale di risorse, nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art. 3-*bis*. Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al Mezzogiorno.

7. Per i contributi di cui ai precedenti commi 2 e 6, il CTN dovrà presentare, secondo le disposizioni del comma 3 del medesimo art. 3-*bis* e nei termini previsti dalle «Linee guida per la redazione del Piano di azione triennale dei Cluster tecnologici nazionali», le rendicontazioni amministrativo-contabili annuali la cui verifica, ai fini del riconoscimento del contributo per la copertura dei costi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 27 del

regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, sarà condotta dal Ministero ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato secondo le forme di legge.

Roma, 6 marzo 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-634

19A03307

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 maggio 2019.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso l'Ufficio Nep della Corte d'appello di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Venezia del 12 aprile 2019, prot. n. 6666/3/md/bm, dalla quale risulta che l'Ufficio notificazioni e protesti presso la predetta Corte non è stato in grado di funzionare dal 28 marzo al 3 aprile 2019 per le operazioni di trasloco e predisposizione delle prestazioni di lavoro presso la nuova sede, sita in Venezia, via Santa Croce, 502;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Ritenuto che, a causa del mancato funzionamento del predetto Ufficio NEP, ricorrano i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio notificazioni e protesti presso la Corte d'appello di Venezia nel periodo dal 28 marzo al 3 aprile 2019, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2019

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MORRONE

19A03306

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2019.

Scioglimento d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di settantaquattro cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Sardegna e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le settantaquattro società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. il quale impone lo scioglimento d'autorità di una società cooperativa che non deposita il bilancio di esercizio da oltre cinque anni;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di settantaquattro società cooperative aventi sede nelle Regioni: Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Sardegna e Veneto, riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

ALLEGATO

ELENCO N.2/SC/2019 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	L'IMMOBILIARE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	03852130610	CE - 277945	SAN PRISCO	CE	CAMPANIA	NO	17/12/2012
2	MELIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA	02351330598	LT - 164670	LATINA	LT	LAZIO	2011	14/12/2006
3	IL GATTO E LA VOLPE SOCIETA' COOPERATIVA	10580451002	RM - 1241428	ROMA	RM	LAZIO	2011	28/07/2009
4	SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO VALLE STURA	02680490105	GE - 289110	CAMPO LIGURE	GE	LIGURIA	2011	13/05/1985
5	CO.E.S. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE SPECIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02013990995	GE - 452769	CAMPOMORONE	GE	LIGURIA	2011	18/01/2011
6	GES.TER. LIGURIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02022310995	GE - 453462	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	10/02/2011
7	B.M. PONTEGGI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01960330999	GE - 448197	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	26/03/2010
8	COOPERATIVA FRECCIA - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	02155530997	GE - 464380	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	24/12/2012
9	D & G SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01884140995	GE - 442761	GENOVA	GE	LIGURIA	2010	08/04/2009
10	FOR.GE.CA. COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	01885970994	GE - 442940	GENOVA	GE	LIGURIA	2010	29/04/2009
11	FRUTTA E BENESSERE COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	01924390998	GE - 445696	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	19/11/2009
12	FUERZA, TRABAJO LATINOS COOPERATIVA SOCIALE	02105080994	GE - 460138	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	24/02/2012
13	G.M. MOTORS - COOPERATIVA SOCIALE	02015000991	GE - 452849	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	28/12/2010
14	LEMAX SOCIETA' COOPERATIVA	01938460993	GE - 446582	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	18/01/2010
15	LIGURE LOGISTICA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	01900000991	GE - 443998	GENOVA	GE	LIGURIA	2012	02/07/2009
16	MAIN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01806510994	GE - 437102	GENOVA	GE	LIGURIA	2010	23/04/2008
17	MITAD DE MUNDO - M.D.M. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02143160998	GE - 463436	GENOVA	GE	LIGURIA	2012	02/10/2012
18	SPARK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02082060993	GE - 458488	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	19/12/2011
19	V.S.C. IMPRESA EDILE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01966820993	GE - 448808	GENOVA	GE	LIGURIA	2011	04/05/2010
20	MITO NEW TROLLS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02124840998	GE - 461984	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	08/06/2012
21	COOPERATIVA GENERALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	04734570874	GE - 455186	GENOVA	GE	LIGURIA	2012	07/10/2009
22	FELLETI COSTRUZIONI - COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	02049480995	GE - 455711	GENOVA	GE	LIGURIA	2011	17/06/2011
23	IL LABORATORIO SOC. COOP. A R.L.	01839850995	GE - 439689	GENOVA	GE	LIGURIA	2012	03/10/2008
24	LA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01735610998	GE - 431852	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	09/06/2007
25	COOPERATIVA EDILE TIGULLIO SOCIETA' COOPERATIVA	01701480996	GE - 429166	LAVAGNA	GE	LIGURIA	NO	29/01/2007
26	LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA	02049240993	GE - 455696	LAVAGNA	GE	LIGURIA	2012	14/06/2011
27	PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	02005230996	GE - 452183	NE	GE	LIGURIA	2011	28/12/2010
28	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERENA	01941780999	GE - 447013	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	LIGURIA	2011	29/01/2010
29	LA PACE- SOCIETA' COOPERATVIA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	02029540990	GE - 454094	SANT'OLCESE	GE	LIGURIA	NO	03/03/2011
30	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETICA	02055360990	GE - 456222	SAVIGNONE	GE	LIGURIA	NO	21/07/2011
31	SOCIETA' COOPERATIVA IL VOLANTE	01487890996	GE - 413207	SORI	GE	LIGURIA	2010	29/06/2004
32	SOCIETA' COOPERATIVA IMPERIA PUNTO BLU	01386130080	IM - 121706	IMPERIA	IM	LIGURIA	2010	14/01/2005
33	LE PLEIADI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMIT ATA -	00934530098	IM - 117017	VENTIMIGLIA	IM	LIGURIA	2007	26/11/1988

ELENCO N.2/SC/2019 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
34	MA.GI.CA SERVIZI GENERALI, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA	01509330088	IM - 132141	VENTIMIGLIA	IM	LIGURIA	NO	18/02/2010
35	WORK SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01544430083	IM - 135352	VENTIMIGLIA	IM	LIGURIA	NO	26/09/2011
36	COOPERATIVA FOTOCERAMICHE ALBISOLESE	01571560091	SV - 158094	ALBISOLA SUPERIORE	SP	LIGURIA	2010	12/05/2010
37	SINTESI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01210640114	SP - 109783	BRUGNATO	SP	LIGURIA	2011	28/04/2005
38	C.A.E.R. - SOCIETA' COOPERATIVA	01295780116	SP - 116812	FOLLO	SP	LIGURIA	2011	09/03/2009
39	ANTHARES COOPERATIVA SOCIALE	01248990119	SP - 112891	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2010	23/01/2007
40	CENTRO EDILE SPEZZINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI TATA	01364870111	SP - 122846	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2012	30/07/2012
41	COOP EDILE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI	01294380116	SP - 116695	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	17/02/2009
42	COOP EDILIZIA SPEZZINA	01264170117	SP - 114252	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2008	11/10/2007
43	COOPERATIVA AIRONE	01314410117	SP - 118330	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2012	04/02/2010
44	COOPERATIVA I.CO.GE.S	01322280114	SP - 119007	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	28/05/2010
45	GOLFO DEI POETI EDILIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREV	01325830113	SP - 119383	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2010	30/08/2010
46	LA PASTICCERIA CA' DOR SOCIETA' COOPERATIVA	01361650110	SP - 122551	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	23/05/2012
47	LA PIRAMIDE SOCIETA' COOPERATIVA	01326940119	SP - 119447	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	21/09/2010
48	L'ARSENALE DELLE IDEE CASA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA	01197590118	SP - 108788	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2011	18/11/2004
49	L'EDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA	01320530114	SP - 118843	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	05/05/2010
50	PARRUCCHIERI LA NOSTRA IDEA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	01311080111	SP - 118094	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2012	30/12/2009
51	SANTA LUCIA SERVIZI S.C.R.L.	01298250117	SP - 117025	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	09/04/2009
52	SAPORI DI 5 TERRE, VARA E LUNIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA	01320470113	SP - 118837	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	15/04/2010
53	SM COOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01221470113	SP - 110718	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2010	17/11/2005
54	SOCIETA' COOPERATIVA AUTONOMA SERVIZI ASSOCIATI INTEGRATIVI - C.A.S.A.I.	01332940111	SP - 120015	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	22/12/2010
55	UGARET- SOCIETA' COOPERATIVA	01302070113	SP - 117324	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	17/06/2009
56	VARA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01306900117	SP - 117689	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	NO	17/09/2009
57	VITTORIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01326890116	SP - 119443	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2011	21/09/2010
58	WATERPROOF - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	01326590112	SP - 119413	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2010	13/09/2010
59	EDILCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	01325100111	SP - 119265	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2011	21/07/2010
60	REALE SOCIETA' COOPERATIVA	01302450117	SP - 117351	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	2011	23/06/2009
61	CREATTIVAMENTE COOPERATIVA SOCIALE - S.C.A.R.L. - ONLUS	01328620115	SP - 119603	LEVANTO	SP	LIGURIA	2010	08/10/2010
62	COOP PROGETTO 3000	01254830118	SP - 113441	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	LIGURIA	2010	12/04/2007
63	CARIMA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' COOPERATIVA SOCIALE	01315950111	SP - 118484	SARZANA	SP	LIGURIA	NO	23/02/2010
64	MAGGIOCIONDOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01323720118	SP - 119136	SARZANA	SP	LIGURIA	NO	23/06/2010
65	TOURIST SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	01123040113	SP - 102632	SARZANA	SP	LIGURIA	2009	28/05/2001
66	GLI ANGELI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01078520457	SP - 116181	SARZANA	SP	LIGURIA	2010	15/07/2003

ELENCO N.2/SC/2019 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
67	IL VIVAIO DI SESTA COOPERATIVA SOCIALE	01356460111	SP - 122022	SESTA GODANO	SP	LIGURIA	2012	24/02/2012
68	ESAGONO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01605090099	SV - 161249	ALASSIO	SV	LIGURIA	2011	15/09/2011
69	AMICI DELLA VALLE SOCIETA' COOPERATIVA	01602870097	SV - 161000	MALLARE	SV	LIGURIA	NO	20/07/2011
70	TRANS.MI SOCIETA' COOPERATIVA	01609430093	SV - 161724	SAVONA	SV	LIGURIA	NO	29/11/2011
71	CIELO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02275550065	AL - 241506	ACQUI TERME	AL	PIEMONTE	2011	07/01/2010
72	MONTAGGIO SMONTAGGIO PONTEGGI SOCIETA' COOPERATIVA VALIDAMENTE	02068020060	AL - 223711	QUARGNENTO	AL	PIEMONTE	2008	25/01/2005
73	COOPERATIVA PESCATORI CAPO CACCIA A R.L.	01763750906	SS - 124604	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2012	14/07/1997
74	SERVICES NORD-EST SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02510220276	VE - 222817	VENEZIA-MESTRE	VE	VENETO	2007	19/12/1990
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								

19A03312

DECRETO 24 aprile 2019.

Scioglimento d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di diciannove cooperative aventi sede nelle Regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

Considerato che le diciannove società cooperative, riportate nell'elenco parte integrante del decreto, si sono sottratte all'attività di vigilanza e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dalla norma sopra citata;

Considerato che, le stesse cooperative, non depositano il bilancio di esercizio da più di cinque anni e, pertanto, devono obbligatoriamente essere sciolte d'autorità ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di diciannove società cooperative aventi sede nelle Regioni: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Toscana, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2019

Il direttore generale: CELI

ALLEGATO

ELENCO N.5/SC/2019 DI COOP. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' Legge n. 205/2017 ART.223 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	EDILCALCESTRUZZO MAGNOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA	02177590649	AV - 140783	ROTONDI	AV	CAMPANIA	2007	22/10/1999
2	MONTEFORTE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	02719000644	AV - 178580	MONTEFORTE IRPINO	AV	CAMPANIA	2012	02/03/2012
3	SAN MARTINO COOPERATIVA SOCIALE	02645610649	AV-172795	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	CAMPANIA	NO	10/05/2010
4	S. LUCIA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	04627461215	NA - 705293	S. ANTONIO ABATE	NA	CAMPANIA	2012	23/12/2003
5	FACMAR SOCIETA' COOPERATIVA	02270190396	RA - 186752	LUGO	RA	EMILIA ROMAGNA	2007	16/04/2007
6	OMEGA GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	02337120394	RA - 192677	FAENZA	RA	EMILIA ROMAGNA	2009	24/03/2009
7	UNIVERSALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	02266780390	RA - 186371	MASSA LOMBARDA	RA	EMILIA ROMAGNA	2008	14/03/2007
8	BOTTEGA ARTE VETRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	03510550407	RN - 295759	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	2008	13/04/2005
9	PROMO SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	02669600401	RN - 276321	CATTOLICA	RN	EMILIA ROMAGNA	2007	16/03/1999
10	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALIAPERTE	03854390402	RN - 313410	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	28/01/2010
11	IDEA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	10964861008	RM - 1268044	ROMA	RM	LAZIO	NO	11/05/2010
12	PICCOLA PESCA ANGELO 1 SOC. COOP. A R.L.	11653451002	RM - 1320668	ROMA	RM	LAZIO	2012	29/11/2011
13	UBI MAIOR SOCIETA' COOPERATIVA	12013801001	RM - 1343850	ROMA	RM	LAZIO	2012	09/07/2012
14	ARS & LABOR SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA	02033970993	GE - 454395	GENOVA	GE	LIGURIA	NO	05/04/2011
15	SBL 2005 SOC. COOP.	01534010994	GE - 416311	GENOVA	GE	LIGURIA	2010	20/01/2005
16	FOOD COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA	01392440085	IM - 122324	SANTO STEFANO AL MARE	IM	LIGURIA	2007	20/04/2005
17	LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA	01386340085	IM - 121965	TAGGIA	IM	LIGURIA	2007	31/01/2005
18	RIVIERA INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA	01387250085	IM - 121997	TAGGIA	IM	LIGURIA	2008	09/02/2005
19	IL SOLE COSTRUZIONI SOCIETA' COPERATIVA	01915960510	AR - 148659	AREZZO	AR	TOSCANA	NO	04/04/2007

19A03313

DECRETO 10 maggio 2019.

Nomina del commissario governativo della «CO.TRA.BO soc. coop. a r.l.», in Corato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «CO.TRA.BO Soc. Coop. a r.l.» con sede in Corato (BA) C.F. 06915350729 conclusa in data 12 ottobre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 21 novembre 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e precisamente: omesso versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016 e 2017/2018 comprensivo di sanzioni ed interessi; omesso versamento del contributo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/1992 per gli utili conseguiti negli esercizio 2013, 2014 e 2015;

Considerato, inoltre, che dall'istruttoria effettuata da questa Autorità di vigilanza si era riscontrato che la cooperativa era amministrata da un organo amministrativo monocratico e che pertanto doveva adeguarsi alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lettera b della legge 27 dicembre 2017, n. 205 provvedendo a nominare un organo amministrativo collegiale con durata massima di tre esercizi e a stabilire l'eventuale compenso spettante ai suoi componenti o la gratuità delle cariche;

Vista la nota n. 128696 in data 3 aprile 2018, regolarmente consegnata presso la casella di posta certificata del destinatario, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, con nota pervenuta in data 18 aprile 2018 ed acquisita con il numero di protocollo 144148, faceva pervenire le proprie osservazioni con le quali manifestava l'intenzione di voler sanare le irregolarità contestate entro breve termine, richiedendo l'individuazione di un piano di rateizzazione per gli importi da versare attinenti ai mancati pagamenti oggetto delle contestate irregolarità citate in premessa;

Vista la nota ministeriale numero 160805 del 16 maggio 2018 con la quale questa direzione comunicava di non poter accogliere la menzionata richiesta di rateizzazione dei pagamenti in quanto non consentita dalla vigente normativa in materia e di rimanere in attesa di ricevere entro il termine di venti giorni la documentazione attestante il superamento delle irregolarità contestate;

Vista la nota ministeriale numero 378405 in data 31 ottobre 2018 con la quale, questa direzione generale, dopo avere rilevato da una visura effettuata d'ufficio presso il RR.II. che l'ente aveva provveduto alla nomina di un organo amministrativo collegiale in conformità alle vigenti disposizioni di legge, invitava l'ente a far pervenire la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi in argomento;

Vista la nota in data 13 novembre 2018, acquisita la numero di protocollo 389206 con la quale il sodalizio richiedeva di compensare il debito maturato per il mancato pagamento dei contributi in argomento con i crediti di imposta che lo stesso vantava nei confronti della pubblica amministrazione;

Vista la nota ministeriale in data 15 novembre 2018 numero 393747 con la quale, questa direzione generale, provvedeva ad informare il sodalizio in merito alla possibilità di operare la compensazione richiesta rivolgendo istanza alla competente Divisione IV di questa direzione generale e comunicava di rimanere in attesa di ricevere copia dell'istanza di compensazione debitamente documentata trasmessa alla Divisione IV nonché della relativa eventuale autorizzazione;

Vista la nota ministeriale 28 gennaio 2019 numero 25761 con la quale questa direzione generale, non avendo più ricevuto alcun riscontro dall'ente in questione sollecitava l'invio della documentazione mancante entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale;

Tenuto conto che il termine di dieci di cui alla citata nota del 28 gennaio 2019 è decorso senza alcun riscontro da parte della cooperativa;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate;

Ritenuto opportuno, quindi, provvedere alla nomina di un commissario per specifici adempimenti in nella persona di un professionista scelto dall'elenco scelto dal portale dei commissari liquidatorie e commissari governativi istituito presso il MISE che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti di cui al decreto direttoriale citato in premessa;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento dal Comitato centrale delle cooperative in data 17 aprile 2019;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Aldo Grittani;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Grittani, nato a Modugno (BA), il 30 luglio 1972 ed ivi domiciliato in via X Marzo n. 59/F - C.F. (GRTLDA72L30F262I) è nominato, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto, commissario per specifici adempimenti *ex* art. 2545, quarto comma del codice civile della società cooperativa «CO.TRA.BO soc. coop. a r.l.» con sede in Corato (BA) C.F. 06915350729, costituita in data 1° giugno 2009, per il compimento del seguente adempimento: provvedere ad operare la compensazione citata in premessa rivolgendo istanza alla competente Divisione IV di questa direzione generale ai fini dell'eventuale autorizzazione nonché a trasmette la documentazione comprovante l'avvenuto risanamento della irregolarità.

Art. 2.

Il compenso al commissario governativo per specifici adempimenti sarà determinato ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 10 maggio 2019

Il direttore generale: CELI

19A03249

DECRETO 10 maggio 2019.

Nomina del commissario governativo della «Quality Services società cooperativa», in Terlizzi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale 46/SGC/2018 del 31 dicembre 2018 con il quale la società cooperativa «Quality Services società cooperativa» con sede in Terlizzi (BA) - C.F. 04842800726 - è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile e il sig. Giovanni Massa, amministratore unico dell'ente, ne è stato nominato commissario per specifici adempimenti per provvedere in merito: 1) alla nomina di un organo amministrativo collegiale in conformità con le previsioni dell'art. 1, comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2) all'adozione della delibera in ordine alla durata nella carica dei componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2383, comma 2 del codice civile e alla determinazione del compenso o alla gratuità della carica dei componenti del consiglio di amministrazione;

Vista la nota ministeriale in data 18 gennaio 2019, numero protocollo 13806, regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente, con la quale è stato notificato al sig. Giovanni Massa il provvedimento di nomina nella carica di commissario per specifici adempimenti, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile rimasta priva di riscontro;

Vista la nota ministeriale in data 18 febbraio 2019, protocollo numero 39384, con la quale questo ufficio ha provveduto a sollecitare l'invio di un atto formale di rinuncia o di accettazione dell'incarico da parte del sig. Giovanni Massa, rimasta anch'essa priva di riscontro;

Ritenuto già assolto, l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Considerato che sussistono ancora i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui al decreto direttoriale 46/SGC/2018 del 31 dicembre 2018;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate;

Ritenuto opportuno, quindi, provvedere alla nomina di un commissario governativo per specifici adempimenti nella persona di un professionista scelto dall'elenco scelto dal portale dei commissari liquidatorie e commissari governativi istituito presso il MISE che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti di cui al decreto direttoriale citato in premessa;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento dal Comitato centrale delle cooperative espresso all'unanimità in data 17 aprile 2019;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Aldo Grittani;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aldo Grittani, nato a Modugno (BA), il 30 luglio 1972 ed ivi domiciliato in via X Marzo n. 59/F - C.F. (GRTLDA72L30F2621) è nominato commissario per specifici adempimenti *ex* art. 2545, quarto comma del codice civile della società cooperativa «Quality Services società cooperativa» costituita in data 27 febbraio 1996, con sede in Terlizzi (BA) - C.F. 04842800726, in sostituzione del sig. Giovanni Massa, per provvedere agli adempimenti di cui al decreto direttoriale 46/SGC/2018 del 31 dicembre 2018, e precisamente per provvedere in merito alla nomina di un organo amministrativo collegiale in conformità con le previsioni dell'art. 1, comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2) alla deliberazione in ordine alla durata nella carica dei componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2383, comma 2 del codice civile ed in ordine alla determinazione del compenso o alla gratuità della carica dei componenti del consiglio di amministrazione, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il compenso al commissario governativo per specifici adempimenti individuato nell'ambito dei professionisti scelti dal portale dei commissari liquidatore e commissari governativi sarà determinato ai sensi primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 10 maggio 2019

Il direttore generale: CELI

19A03250

DECRETO 14 maggio 2019.

Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° maggio 2019;

Visto l'art. 30 del predetto decreto-legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FCS) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il comma 2 del medesimo art. 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;

f) ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;

Viste le attività demandate dall'art. 30 al Ministero dello sviluppo economico e le disposizioni recate dal comma 14, ai sensi del quale agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dall'articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 del citato art. 30;

Vista la tabella di riparto, riportata in calce al medesimo comma 14 dell'art. 30, che, tra l'altro, indica il numero degli enti appartenenti a ciascuna delle sopra indicate classi di comuni identificata per popolazione residente;

Considerata la rilevazione delle unità amministrative territoriali, pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 20 febbraio 2019, dalla quale risulta che il numero dei comuni presenti nel territorio nazionale si è ridotto rispetto al dato indicato nella predetta tabella a un numero complessivo di 7.915 comuni;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere al riparto delle risorse tra i comuni in conformità con le disposizioni sopra richiamate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nomina della dott.ssa Laura Aria a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie previste dall'art. 30, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a ciascun comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato art. 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto.

2. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall'art. 30 del decreto-legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza dall'assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle modalità di controllo previsto dal comma 13 del medesimo art. 30, le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito internet del predetto Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2019

Il direttore generale: ARIA

AVVERTENZA:

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, è stato pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it

19A03284

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 maggio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Alprazolam Krka», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 771/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto

20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 34 dell'11 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 50 del 28 febbraio 2019, con la quale la società Krka D.D. Novo Mesto ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alprazolam Krka» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

Vista la domanda presentata in data 19 febbraio 2019, con la quale la società Krka D.D. Novo Mesto ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C (nn)» alla classe «C» del medicinale «Alprazolam Krka» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 045964044, 045964071 e 045964018;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ALPRAZOLAM KRKA nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

0,5 mg 20 compresse - A.I.C. n. 045964044 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

1 mg 20 compresse - A.I.C. n. 045964071 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,25 mg 20 compresse - A.I.C. n. 045964018 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Alprazolam Krka» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Alprazolam Krka», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03244

DETERMINA 13 maggio 2019.

Classificazione del medicinale per uso umano «Arcoxia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 772/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004, «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 947/2004 del 26 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 6 marzo 2003, con il quale la società MSD Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Arcoxia»;

Vista la domanda con la quale la società MSD Italia S.r.l. in data 15 febbraio 2019 ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 035820188;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 3-5 aprile 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARCOXIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«90 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 035820188 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Arcoxia» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arcoxia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 maggio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A03245

DETERMINA 21 maggio 2019.

Proroga dell'inserimento del medicinale per uso umano «Edaravone» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica. (Determina n. 57435/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)*, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA n. 1224 del 28 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 2017, riguardante l'inserimento del medicinale edaravone nel suddetto elenco per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica;

Vista la determina AIFA n. 819 del 23 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2018;

Considerata l'autorizzazione dell'impiego di edaravone per il trattamento della sclerosi laterale amiotrofica rilasciata da parte di FDA e di altre agenzie regolatorie;

Considerata l'efficacia del trattamento con edaravone in un sottogruppo selezionato di pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica messa in evidenza in uno studio di fase III, in doppio cieco, randomizzato verso placebo;

Tenuto conto del parere reso dalla CTS dell'AIFA nella riunione dell'8, 9 e 10 maggio 2019 - stralcio verbale n. 10;

Ritenuto, pertanto, di prorogare la permanenza del medicinale edaravone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per trattamento della sclerosi laterale amiotrofica;

Determina:

Art. 1.

1. L'inserimento del medicinale EDARAVONE, di cui alle determine citate in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, è prorogato per ulteriori dodici mesi nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it

Art. 2.

1. La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2019

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: EDARAVONE.

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con diagnosi definita o probabile di sclerosi laterale amiotrofica.

Criteri di inclusione:

diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica definita o probabile secondo i criteri rivisti di El Escorial;

età ≥ diciotto anni;

punteggio ≥ 2 in ogni *item* della scala ALS *Functional Rating Scale-Revised* (ALSFRS-R);

funzionalità respiratoria caratterizzata da un valore di Capacità vitale forzata (CVF) ≥ 80% del teorico;

riduzione di 1-4 punti nel punteggio ALS *Functional Rating Scale-Revised* nelle dodici settimane precedenti all'inizio del trattamento.

Criteri di esclusione:

concomitanza con altre significative patologie neurologiche o neurodegenerative;

patologie significative ad organi e apparati;

clearance della creatinina ≤ 50 ml/min;

donne in stato di gravidanza;

pazienti non in grado di comprendere o fornire un consenso informato al trattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: dodici mesi, al termine dei quali sarà rivalutata la permanenza di edaravone nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Piano terapeutico: il piano terapeutico prevede un ciclo iniziale (ciclo 1) di somministrazione endovenosa di edaravone 60 mg/*die* per quattordici giorni consecutivi, presso struttura ospedaliera, seguiti da quattordici giorni di pausa. Al ciclo 2 e per i cicli successivi, edaravone 60 mg/*die* è somministrato per via endovenosa per dieci giorni in un periodo di due settimane (per esempio, dal lunedì al venerdì di due settimane consecutive), seguito da ulteriori due settimane di sospensione.

La somministrazione dei cicli successivi al primo può anche essere effettuata presso il domicilio del paziente sotto la supervisione e la responsabilità dello specialista e/o del medico curante, purché non siano emersi problemi di sicurezza.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

Monitorare nel corso del trattamento con edaravone i seguenti parametri clinici:

misurazione del punteggio ALSFRS-R al basale e ogni 3 cicli, con relativa variazione rispetto al basale;

misurazione della CVF al basale ed ogni 3 cicli, con relativa variazione rispetto al basale;

punteggio ALSAQ-5 al basale ed ogni 3 cicli.

19A03410

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 maggio 2019.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con d.r. n. 3689 del 29 ottobre 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2012;

Visto il d.r. n. 2892 del 18 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2015, con il quale è stato introdotto l'art. 14-*bis* Scuola di ingegneria aerospaziale, a decorrere dalla data del medesimo decreto;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l'art. 2, che prevede, tra l'altro, la modifica degli statuti da parte delle Università in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo;

Vista la delibera del senato accademico n. 313 del 6 novembre 2018 con la quale è stata approvata l'istituzione di una commissione *ad hoc*, nominata con d.r. n. 3116 del 7 dicembre 2018, con il compito di proporre modifiche allo statuto della Sapienza;

Vista la proposta dell'anzidetta commissione;

Viste le modifiche allo statuto approvate dal senato accademico nella seduta del 22 gennaio 2019 e successivamente inviate al MIUR il 6 febbraio 2019 per il controllo ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Viste le osservazioni pervenute dal MIUR con nota del 5 aprile 2019;

Vista la delibera n. 110 del 16 aprile 2019 con la quale il senato accademico ha approvato, recependo le osservazioni e le richieste ministeriali, il testo definitivo delle modifiche allo statuto dell'Università «La Sapienza»;

Vista la delibera n. 132 del 18 aprile 2019 con la quale il consiglio di amministrazione ha accolto le osservazioni e le richieste ministeriali sul testo definitivo delle modifiche allo statuto dell'Università «La Sapienza»;

Ritenuto che sia stato, pertanto, compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Università «La Sapienza»;

Sentito il direttore generale;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, lo Statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», è così modificato:

all'art. 1, i commi 6, 7 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«6. La «Sapienza» persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure. La «Sapienza» tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti

le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio. La «Sapienza» si dota di un codice etico.»;

«7. La «Sapienza» provvede a disciplinare con apposito regolamento, approvato dal senato accademico su proposta delle strutture interessate, i corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la «Sapienza», promuovendo la qualità e l'internazionalizzazione dei dottorati.»;

«9. La «Sapienza» ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell'innovazione alla società e al sistema produttivo. La «Sapienza» può costituire o partecipare società di capitale o altre forme associative di diritto privato, sia per la promozione, progettazione ed esecuzione di attività di ricerca, sia per promuovere e favorire la nascita di imprese finalizzate all'utilizzazione dei risultati della ricerca. Favorisce lo sviluppo della ricerca applicata, anche mediante erogazione di attività di servizio e di progettazione, in ambito tecnico-professionale, coerenti con le proprie finalità didattiche, di ricerca e di qualificazione tecnico-scientifica del personale docente. Le proposte relative sono approvate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico per le rispettive competenze.».

All'art. 4, i commi 6, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«6. La valutazione delle attività istituzionali è attuata attraverso il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto in maggioranza da esperti esterni all'Ateneo. Al Nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste dall'art 21. Il Nucleo si avvale di indicatori di qualità scientifica e didattica approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, definiti sulla base dei criteri in uso nella comunità scientifica internazionale. I criteri, integrabili dal direttore generale per le sue specifiche competenze, sono parzialmente differenziabili per grandi aree, acquisite eventuali proposte del collegio dei direttori di Dipartimento, delle commissioni paritetiche docenti-studenti, nonché dei comitati di monitoraggio di facoltà di cui all'art. 12. I comitati di monitoraggio svolgono funzioni di supporto al Nucleo di valutazione di Ateneo, anche nell'attività di valutazione dei Dipartimenti afferenti a ciascuna facoltà. La valutazione è effettuata in coerenza con i criteri generali determinati a livello di Ateneo. La relazione annuale di valutazione sulla ricerca e sulla didattica è predisposta dal Nucleo di valutazione ed è fondata anche sui dati e giudizi dei comitati di monitoraggio di facoltà, di cui all'art. 12, comma 3, lettera *d)* e delle commissioni paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 12, comma 3, lettera *f)*. La relazione annuale è sottoposta all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, che si esprimono per le rispettive competenze.»;

«8. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso: *a)* risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali; *b)* entità dei prodotti; *c)* finanziamenti da fonti esterne ed interne all'Università tenuto conto delle specifiche aree disciplinari.

Gli indicatori per la valutazione della didattica comprendono: *a)* durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella normale; *b)* risultati di apprendimento attesi, comprendendo in ciò anche quanto emerge dalle opinioni degli studenti; *c)* gli esiti occupazionali; *d)* formazione in rapporto alla occupazione conseguita.»;

«9. La «Sapienza», al fine di assicurare alti livelli qualitativi e organizzativi dell'attività didattica, si avvale di una commissione didattica di Ateneo, presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composto da una rappresentanza delle strutture didattiche e degli studenti.».

All'art. 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I docenti di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attività sulla base di un regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, per le rispettive competenze. La valutazione sull'attività di ricerca è effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale, tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari, anche in termini comparativi tra strutture (Facoltà, Dipartimenti, Centri), gruppi di docenti e singoli docenti. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attività didattica, tenendo conto dei giudizi espressi dagli studenti, anche in termini comparativi tra strutture organizzative e di coordinamento della didattica. I docenti hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Università i dati sulla propria attività di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalità richieste. Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta l'esclusione dalla richiesta di accesso ai fondi di finanziamento; esso è elemento negativo nella valutazione dell'attività delle facoltà e dei Dipartimenti di appartenenza e costituisce motivo di avvio di procedimento disciplinare secondo le norme vigenti. È fatto obbligo ai docenti di inserire il proprio *curriculum* nel sito di struttura delle strutture a cui afferiscono.».

All'art. 10, i commi 1 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La «Sapienza», al fine di garantire l'unità degli studi universitari e di salvaguardare la pluralità di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attività, si articola in Dipartimenti e facoltà autonomi sotto il profilo amministrativo ed organizzativo, dotati di organi e regolamenti propri, adottati sulla base di regolamenti tipo approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Sono altresì attivabili Centri secondo quanto disciplinato dal presente statuto. La «Sapienza» può altresì concorrere ad analoghe strutture inter-universitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.»;

«8. Il consiglio di amministrazione approva, con delibera motivata l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di Dipartimenti, facoltà e Centri, previo parere del senato accademico, sentito il collegio dei direttori di Dipartimento.».

All'art. 11, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I Dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per metodi.

I Dipartimenti, in particolare:

a) definiscono, in linea con le determinazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla «Sapienza» e dalle facoltà;

b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e di terza missione, definendone le aree di attività e gli impegni di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca, e la didattica e le attività di terza missione anche a livello europeo e internazionale;

d) propongono l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei corsi di studio di loro prevalente pertinenza o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone comunicazione formale alla/e facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del senato accademico;

e) concorrono, in collaborazione con i rispettivi organi direttivi, all'organizzazione delle Scuole di specializzazione;

f) propongono al senato accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di Scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;

g) promuovono – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio – l'attivazione di master di primo e di secondo livello, dandone comunicazione formale alla/e facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per la successiva approvazione da parte del senato accademico e sono responsabili della gestione dei master attivati;

h) promuovono l'attivazione – previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio – delle attività di formazione ed alta formazione, dandone comunicazione formale alla/e facoltà di riferimento per le relative deliberazioni e per il successivo decreto rettorale e sono responsabili dei Corsi di formazione e di alta formazione attivati;

i) definiscono annualmente – sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca, alle attività didattiche offerte anche in facoltà diverse da quelle di afferenza ed alle cessazioni avvenute o che sono previste – le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa;

j) propongono l'attivazione dei procedimenti per il reclutamento dei docenti e per l'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato, nell'ambito delle risorse loro attribuite, secondo quanto regolamentato dal senato accademico;

k) propongono le chiamate dei professori e dei ricercatori, relativamente ai concorsi banditi per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza, e comunque nell'ambito delle risorse attribuite, dopo aver organizzato un seminario sulla attività scientifica dei candidati; la proposta viene trasmessa alla facoltà per quanto di competenza nei casi di cui all'art. 12, comma 1 , lettera *c)*; in caso di contenziosi sulle chiamate, su richiesta del Rettore, si esprimono la giunta di facoltà e il senato accademico;

l) organizzano le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile un'equa ripartizione;

m) collaborano alla realizzazione dei Corsi di studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta qualora il relativo Corso di studio sia di pertinenza del Dipartimento per non meno del 60% dei CFU dell'ordinamento didattico, ferme restando le competenze del consiglio di Corso di studio o di Area didattica; tale elemento organizzativo è valutabile ai fini della dotazione di risorse;

n) coordinano con le facoltà o con i Dipartimenti che lo richiedano le attività didattiche in base a criteri approvati dal senato accademico, anche su proposta della Commissione didattica di Ateneo;

o) si avvalgono del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Università;

p) provvedono alla manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;

p-*bis*) sono responsabili dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito del Dipartimento;

q) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.»;

«3. Organi. Gli organi del Dipartimento sono:

a) consiglio di Dipartimento. Ne fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge:

tutti i professori di ruolo;

tutti i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato, ed il personale equiparato afferenti al Dipartimento;

il responsabile amministrativo delegato con funzioni di segretario;

i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato;

un ugual numero di rappresentanti degli studenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Dipartimento. Partecipano, altresì, al consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, sino a tre rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento.

b) Direttore. È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza; è eletto dai membri del consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni;

c) Giunta. È presieduta dal direttore ed è composta da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia; professori di seconda fascia; ricercatori; personale tecnico-amministrativo e studenti, eletti tra quelli facenti parte del consiglio; di essa fa parte di diritto il responsabile amministrativo delegato con funzioni di segretario. La giunta ha, in ogni caso, funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del consiglio di Dipartimento.

Il direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal responsabile amministrativo delegato, che è responsabile delle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.».

All'art. 12, i commi 1, 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Compiti. Le facoltà sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attività didattiche, nonché di monitoraggio delle attività di ricerca e di terza missione dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di valutazione di Ateneo. Esse sono preposte a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica, nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti.

Le facoltà, in particolare, attraverso i loro organi:

a) definiscono, in linea con le determinazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla facoltà;

b) esprimono parere obbligatorio sulle proposte dei competenti Dipartimenti e consigli di Area didattica o di Corso di studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione, nonché di master di loro pertinenza; provvedono ad inoltrare al senato accademico e al consiglio di amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio; svolgono, altresì, funzioni di interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito;

c) ricevono dai Dipartimenti afferenti le proposte relative alla chiamata di professori e ricercatori di settori scientifico-disciplinari per i quali è prevista funzione assistenziale; su di esse la Giunta deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla necessità di assicurare inscindibilità delle funzioni, previa acquisizione dei pareri di pertinenza;

d) coordinano per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche in collaborazione con i Dipartimenti ed i consigli di Area didattica o di Corso di studio;

d-*bis*) approvano l'istituzione dei consigli di Area didattica;

e) individuano, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal senato accademico;

f) elaborano un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla facoltà;

g) si avvalgono del personale tecnico-amministrativo assegnato alla facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;

h) elaborano un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della facoltà;

i) sono responsabili dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di facoltà;

j) sono responsabili dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;

k) sono responsabili della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e placement; della pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi, del calendario delle lezioni e degli esami;

l) redigono annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di facoltà, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmettono al Nucleo di valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni;

m) promuovono collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;

n) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Le facoltà che coordinano i Dipartimenti con funzioni assistenziali garantiscono l'inscindibilità delle funzioni di ricerca, didattiche e assistenziali.»

«3. La facoltà è così organizzata:

a) Assemblea di facoltà: ne fanno parte tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato – afferenti ai Dipartimenti della facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal senato accademico a maggioranza qualificata; il coordinatore dell'Ufficio e il responsabile amministrativo delegato, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di facoltà. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente dell'assemblea di facoltà

rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti. L'assemblea di facoltà si riunisce, di norma, ogni sei mesi.

Le singole componenti dell'assemblea eleggono le rispettive rappresentanze nella Giunta, secondo un regolamento approvato dall'assemblea di facoltà, sulla base di un regolamento tipo approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

b) Giunta. Svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere *a)* ed *l)* del comma 1 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla facoltà nonché funzioni di coordinamento logistico delle attività didattiche. La Giunta è presieduta dal preside ed è composta dai direttori dei Dipartimenti ad essa afferenti, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento dei componenti l'organo e, in misura non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i coordinatori di Corsi di studio o di Area didattica e di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile;

c) Il Preside. Coordina e presiede le riunioni dell'assemblea di facoltà e della Giunta; svolge funzioni di raccordo con il senato accademico; è nominato dal Rettore, previa consultazione dell'Assemblea di facoltà, tra i professori ordinari a tempo pieno e dura in carica tre anni;

d) Comitato di monitoraggio dell'attività didattica e scientifica. Opera comunque a supporto del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo e del presidio di qualità;

e) Garante degli studenti della facoltà. È nominato dal preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentita la Giunta di facoltà, per un periodo di tre anni. Il Garante è a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi;

f) Commissione paritetica docenti-studenti. La commissione è competente a:

svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;

formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo.

I docenti che compongono la commissione paritetica sono designati dall'assemblea di facoltà, in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che hanno svolto attività ufficiale d'insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente; gli studenti che compongono la commissione sono eletti in base al regolamento di cui al successivo comma 4.»;

«5. Dotazione di personale. La facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca.

Il preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della facoltà, da:

a) coordinatore dell'Ufficio di facoltà. Organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà; partecipa alle sedute dell'assemblea di facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;

b) Responsabile amministrativo delegato. È responsabile delle attività amministrativo-contabili, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; collabora con il preside e partecipa alle sedute dell'assemblea di facoltà e della Giunta;

c) Manager didattico. Costituisce l'interfaccia tra facoltà e Corsi di studio. Supporta il preside e i consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla «Sapienza». Supporta i servizi didattici della facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo;

d) Responsabile della segreteria studenti. Dipende dall'area organizzativa preposta a sovraintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della facoltà.».

All'art. 13, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'Area didattica o il singolo Corso di studio sono coordinati da uno specifico consiglio; esso è costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di studio. L'istituzione dei Consigli di Area Didattica è approvata dalla facoltà. L'organizzazione, la composizione e la partecipazione ai consigli di Corso di studio e ai consigli di Area didattica sono disciplinate da un apposito regolamento tipo approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, che prevede le modalità per le elezioni delle rappresentanze degli studenti.»;

«5. I consigli operano in conformità al regolamento didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.».

All'art. 19, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il senato accademico è composto da trentacinque componenti votanti:

ventiquattro rappresentanti del corpo docente, tra i quali:

a) Rettore e Pro-Rettore Vicario;

b) sette direttori di Dipartimento dei quali almeno uno per macro-area, oltre al presidente del collegio dei direttori di Dipartimento;

c) sette professori associati e sette ricercatori, dei quali almeno uno per ciascuna fascia e per ciascuna macro-area;

sei rappresentanti degli studenti;

cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, votati dallo stesso personale.

Vi partecipano inoltre, senza diritto di voto: i presidi, il direttore della Scuola superiore di studi avanzati, il direttore generale, ed un rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi, nominato dal Rettore sulla base di una consultazione tra gli aventi diritto.

Il regolamento per l'elezione del senato accademico, approvato dallo stesso, disciplina anche i criteri di candidabilità del personale docente. Il predetto regolamento disciplina, altresì, i criteri da osservare per il rispetto di una equilibrata rappresentanza delle macro-aree, ai fini dell'individuazione dei componenti indicati alle precedenti lettere *b)* e *c)*, tale che la differenza del numero di rappresentanti tra una macro-area e l'altra non possa essere maggiore di uno, salvo il presidente del collegio dei direttori di Dipartimento.»

All'art. 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione in particolare approva:

a) nell'ambito del documento di programmazione di cui all'art. 18, comma 2, lettera *e)*, gli obiettivi per i Dipartimenti e facoltà in tema di ricerca e didattica; ed inoltre per quanto di propria competenza gli obiettivi da assegnare al direttore generale e all'amministrazione;

b) il documento di programmazione pluriennale di ateneo, di cui all'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 7/2005 previo parere del senato accademico;

c) la programmazione finanziaria pluriennale ed annuale;

d) la programmazione pluriennale e annuale del personale;

e) il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, il bilancio unico d'ateneo di esercizio, nonché il bilancio preventivo unico d'ateneo e il rendiconto unico d'ateneo, previo parere del senato accademico, e li trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) nell'ambito del bilancio pluriennale le eventuali proposte presenti nel documento relativo al bilancio partecipato;

g) il conferimento dell'incarico al direttore generale;

h) l'istituzione, la riorganizzazione o la soppressione di facoltà, Dipartimenti e altri centri autonomi di spesa, acquisito il parere del senato accademico di cui all'art. 19 comma 2;

i) l'attivazione o soppressione di Corsi di studio e sedi previo parere favorevole del senato accademico, sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;

j) la chiamata dei docenti di cui agli articoli 11 e 12 dello Statuto;

k) le sanzioni disciplinari o archivia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti conformemente alle decisioni espresse dal collegio di disciplina; all'esame ed al voto non partecipa la rappresentanza degli studenti;

l) il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, sentito il senato accademico ed il collegio dei direttori di Dipartimento e ogni altro regolamento non di competenza del senato accademico;

m) un documento annuale di bilancio sociale per informare, tutta la comunità e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali;

n) i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, con parere del senato accademico;

o) i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale, su proposta del direttore generale;

p) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, con parere favorevole del senato accademico;

q) le convenzioni ed i contratti di sua competenza;

r) le iniziative degli studenti nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero, sulla base di un parere favorevole del senato accademico;

s) un apposito regolamento, con cui vengono determinati i criteri in base ai quali l'Università può avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato.».

All'art. 21, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il Nucleo è articolato in tre sezioni con specifiche competenze istruttorie nella valutazione della didattica, della ricerca, del loro rispettivo impatto sociale e sul sistema produttivo, e dell'Amministrazione, nonché nella valutazione dei rispettivi servizi.»;

«5. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:

a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;

b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;

c) esprimere pareri e valutazioni *ex ante* sull'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dell'Amministrazione;

d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualità ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai Dipartimenti;

e) valutare le opinioni degli studenti dandone pubblicità nel rispetto dell'anonimato;

f) svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Università;

g) trasmettere al Rettore un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;

h) svolgere, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale;

i) esprimere una valutazione sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale;

j) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.»

All’art. 23, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Collegio svolge funzioni consultive sui regolamenti dei Dipartimenti, sulla programmazione dell’attività di ricerca scientifica e di terza missione, sulla destinazione delle risorse per la ricerca e per le attrezzature e sull’organizzazione delle strutture scientifiche della «Sapienza» nonché su ogni argomento che il Rettore o altri organi dell’Università intendano sottoporgli; inoltre dà parere sull’istituzione delle Scuole di dottorato e dei Centri di ricerca.».

All’art. 28, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il CUG si propone di promuovere, nell’ambito del lavoro pubblico, un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di parità e di pari opportunità e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.»;

«4. Il Comitato è costituito con provvedimento congiunto del Rettore e del direttore generale, ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, firmatarie dell’ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché da altrettanti componenti supplenti, e da un pari numero di componenti rappresentanti dell’amministrazione e relativi supplenti. I componenti rappresentanti dell’amministrazione sono individuati tra i docenti e il personale tecnico amministrativo tra soggetti dotati di requisiti di professionalità, esperienza, attitudine, anche maturati in organismi analoghi, assicurando un’equilibrata distribuzione di ruolo e di genere.»;

«5. Il CUG è presieduto dal Rettore o da un suo delegato.»;

All’art. 28, il comma 9 è soppresso.

All’art. 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività, secondo modalità stabilite dagli organi accademici:

a) possono essere condotti in modo autonomo anche costituendo appositi Centri di servizi, ovvero,

b) possono essere affidati, mediante convenzione, ad enti sportivi legalmente riconosciuti, ovvero,

c) possono essere affidati a soggetti pubblici o privati in conformità a procedure di evidenza pubblica.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i finanziamenti stanziati appositamente dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e mediante fondi universitari e di diversa provenienza che siano destinati all’incentivazione dell’attività sportiva.».

All’art. 31, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le elezioni della componente studentesca negli organi disciplinati dal presente Statuto danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono le lezioni nelle diverse facoltà. È favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell’Università e per le rappresentanze degli studenti nell’assemblea di facoltà.».

All’art. 32, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Il comma 1 non si applica alla partecipazione del personale tecnico amministrativo e bibliotecario agli organi elettivi di facoltà e di Dipartimento nelle ipotesi in cui comporti l’impossibilità del rispetto delle proporzioni di rappresentanza di cui all’art. 11, comma 3, lettere *a)* e *c)* ed all’art. 12, comma 3, lettera *a)*.»;

All’art. 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il requisito di eleggibilità, quando previsto, deve essere posseduto al momento dell’indizione dell’elezione. Non hanno titolo all’elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall’art. 9 “Codice etico”:

a) per i docenti, coloro che risultino inattivi nell’attività di ricerca, documentata dallo specifico catalogo di Ateneo. Non hanno titolo all’elettorato attivo, altresì, coloro che abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l’elettorato attivo al momento in cui conseguano un nuovo giudizio positivo;

b) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università;

c) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.

Un apposito regolamento disciplina, per le categorie indicate alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, i casi di esclusione dall’elettorato attivo, in coerenza con la vigente disciplina in materia, anche interna.».

All’art. 33, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In occasione del rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali, il senato accademico delibera, con almeno tre mesi di anticipo, election days con il fine di accorpare, ove possibile, le elezioni in un unico periodo per gli organi centrali e le assemblee di facoltà. Le modalità delle elezioni sono disciplinate da un apposito regolamento.».

All’art. 33, i commi da 6 a 11 sono soppressi e, conseguentemente, il comma 12 riprende la numerazione sequenziale e diviene, pertanto, comma 6.

Le modifiche allo statuto emanate con il presente decreto entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2019

Il rettore: GAUDIO

19A03311

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo e Codeina Teva»

Estratto determina n. 769/2019 del 13 maggio 2019

Medicinale: PARACETAMOLO E CODEINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva B.V. - Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi.

Confezioni:

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779017 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779029 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779031 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779043 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779056 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779068 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779070 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779082 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779094 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779106 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779118 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779120 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779132 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779144 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779157 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779169 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779171 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779183 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 046779195 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 046779207 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 046779219 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779221 (in base 10);

«500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779233 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: paracetamolo e codeina;

eccipienti:

nucleo della compressa: povidone K29/K32, magnesio stearato, silice colloidale anidra, talco, croscarmellosio sodico, copovidone (25.2-30.8), cellulosa microcristallina;

rivestimento della compressa: amido idrossipropilato (E1440), talco, mannitolo, lecitina di soia (E322), titanio diossido (E171).

Indicazioni terapeutiche: per il sollievo dal dolore da moderato a grave in adulti e bambini con più di dodici anni di età.

La codeina è indicata nei pazienti con più di dodici anni per il trattamento del dolore moderato acuto che non è adeguatamente controllato da altri analgesici come il paracetamolo o l'ibuprofene (in monoterapia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL/PE/PAP - A.I.C. n. 046779120 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,51.

Confezione: «500 mg/30 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046779031 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,87.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Paracetamolo e Codeina Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paracetamolo e Codeina Teva», è la seguente:

per le confezioni aventi A.I.C. nn. 046779017, 046779029, 046779031, 046779043, 046779056, 046779106, 046779118, 046779120, 046779132, 046779144: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR);

per le confezioni aventi A.I.C. nn. 046779068, 046779070, 046779082, 046779094, 046779157, 046779169, 046779171, 046779183, 046779195, 046779207, 046779219, 046779233, 046779221: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03243

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quentiax»

Estratto determina n. 770/2019 del 13 maggio 2019

Medicinale: QUENTIAX.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezioni:

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041195797 (in base 10);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041195809 (in base 10);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041195811 (in base 10);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041195823 (in base 10);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041195835 (in base 10);

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041195847 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa a rilascio prolungato contiene 400 mg di quetiapina (come quetiapina emifumarato).

eccipienti:

nucleo della compressa: ipromellosa, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio citrato diidrato, magnesio stearato;

rivestimento delle compresse a rilascio prolungato: ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol.

Produttore del principio attivo:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

Krka, d.d., Novo mesto, Tovarniška ulica 20, 8270 Krško, Slovenia.

Produttore del prodotto finito:

Produzione: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

Confezionamento primario e secondario:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straße 6, 27472 Cuxhaven, Germania.

Confezionamento secondario:

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH, Lindigstraße 6, 63801 Kleinostheim, Germania;

Rafarm S.A., Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka, 19002 Paiania Attiki, TK, Grecia.

Controllo di qualità:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

Krka, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia;

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straße 6, 27472 Cuxhaven, Germania;

Labor L + S AG, Mangelsfeld 4, 5, 6, 97708 Bad Bocklet-Großenbrach, Germania.

Rilascio dei lotti:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straße 6, 27472 Cuxhaven, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Quentiax» è indicato per:

trattamento della schizofrenia;

trattamento del disturbo bipolare:

per il trattamento degli episodi maniacali da moderati a gravi associati al disturbo bipolare;

per il trattamento degli episodi depressivi maggiori associati al disturbo bipolare;

per la prevenzione di recidive nei pazienti con disturbo bipolare, nei pazienti in cui l'episodio maniacale o depressivo ha risposto al trattamento con quetiapina;

trattamento aggiuntivo di episodi depressivi maggiori nei pazienti con Disturbo depressivo maggiore (DDM) che hanno avuto una risposta subottimale alla monoterapia con farmaci antidepressivi. Prima di iniziare il trattamento, i medici devono prendere in considerazione il profilo di sicurezza di «Quentiax».

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«400 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 041195823 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 62,16;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 116,58.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Quentiax» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Quentiax» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7, della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A03246

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 21 ottobre 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Valpolicella»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Valpolicella»;

Esaminata la domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, del «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella» con sede in San Pietro in Cariano (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Vista la nota della Regione Veneto n. 014551 del 24 aprile 2019 con la quale è stata trasmessa, da ultimo, la proposta di disciplinare dei vini a DOP «Valpolicella»;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 7 maggio 2019 , nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Valpolicella»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC VINI VALPOLICELLA (TESTO VIGENTE, consolidato con DM 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con DM 7 marzo 2014)	**PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC DEI VINI VALPOLICELLA** (*N.B.: si riportano soltanto le disposizioni modificate*)
Articolo 1 1) La denominazione di origine controllata "Valpolicella" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "Valpolicella" designabile anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena" e con la specificazione "superiore".	**Articolo 1**
Articolo 2 1) I vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica : - Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina; - Rondinella dal 5 % al 30 % . Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale.	**Articolo 2** 1) I vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica : **- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95 %;** - Rondinella dal 5 % al 30 % . Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge **n. 238/2016, articolo 6**, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10% totale.
Articolo 3 (delimitazione zona di produzione delle uve) *Omissis*	**Articolo 3** (delimitazione zona di produzione delle uve) *Omissis*

Articolo 4	**Articolo 4**
1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.	
2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui all’articolo 1, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle.	**2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui all’articolo 1, i vigneti impiantati in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.**
3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.	
4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.	
5) Per le superfici vitate già iscritte all’albo della denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.	**5)** Per le superfici vitate già iscritte **allo schedario viticolo** della denominazione di origine controllata “Valpolicella” **prima dell’approvazione del disciplinare allegato al DM 24 marzo 2010** e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.
6) E’ fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea.	
7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all’albo, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.	**7)** Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti **allo schedario viticolo** della denominazione di origine controllata “Valpolicella” **prima dell’approvazione del disciplinare allegato al DM 24 marzo 2010** non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.
8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.	**8) E' vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.**
9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei,	**9)** La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei, dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla

dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOC "Valpolicella ripasso". La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. **10)** La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella" non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol. Le uve destinate alla vinificazione della tipologia "superiore" del vino "Valpolicella" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della Regione Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50% vol. **11)** Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. **12)** Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. **13)** La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata al comma **10**, sino al limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione **14)** La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l'equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata al comma **10**, Tuttavia stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto	rivendicazione delle uve da destinare alla DOC "**Valpolicella**". La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e del **turismo**.

stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma **11** del presente articolo.	
Articolo 5 1) Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Valpolicella", e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 2) Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di cui al comma 1 siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona. 3) Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta provincia di Verona per salvaguardare la qualità e assicurare l'efficacia dei controlli. 4) La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia "Valpolicella", con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5) I vini "Valpolicella" designabili con la menzione "superiore", prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di produzione delle uve. 6) Le operazioni di invecchiamento per la tipologie "superiore" e "classico", devono aver luogo alle condizioni stabilite ai commi 1 e 2 del presente articolo. 7) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare la vinificazione ai fini dell'impiego della	(*L'intero articolo 5 è stato modificato e riformulato con il seguente testo*) **Articolo 5** **1) Per i vini "Valpolicella" e "Valpolicella" superiore le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3, comma 1. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona.** **2) Per i vini "Valpolicella" Classico e "Valpolicella" Valpantena le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di produzione del vino "Valpolicella" di cui all'articolo 3, comma 1, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento. Inoltre le sole operazioni di invecchiamento di tali vini possono aver luogo nell'ambito del territorio della provincia di Verona.** **3) Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di vinificazione e invecchiamento previste per le rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare la qualità e la reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell'unione europea e**

specificazione “classico”, in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino “Valpolicella”, a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici idonee alla produzione dei predetti vini registrate allo Schedario viticolo veneto.	**nazionale.** 4) La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia “Valpolicella”, con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 5) I vini “Valpolicella” designabili con la menzione “superiore”, prima dell’immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno di produzione delle uve.
Articolo 6 1) Il vino a denominazione di origine controllata “Valpolicella”, anche con le specificazioni “classico”, “Valpantena” e “superiore”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche : - colore: rosso tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare; - sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol (con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,40% vol) e 12,00% vol. per la tipologia “superiore”; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l per la tipologia “superiore”. 2) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.	**Articolo 6** ~~2) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.~~
Articolo 7 1) Alla denominazione di origine controllata dei vini “Valpolicella” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari.	**Articolo 7**

2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 3) Nella designazione dei vini "Valpolicella" "superiore" può essere utilizzata la menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti e che la vinificazione e l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 4) Per i vini "Valpolicella" che possono usufruire delle indicazioni superiore con le diverse specificazioni, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.	3) **Nella designazione dei vini "Valpolicella" può essere utilizzata la menzione "vigna",** a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti e che la vinificazione e l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. **4) Per i vini "Valpolicella", di cui all'articolo 1, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.**
Articolo 8 1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata "Valpolicella" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. **2) Nella chiusura di dette bottiglie è vietato l'impiego di chiusure tipo tappo corona, vite, strappo; per le bottiglie fino a lt. 0,375 è tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.** 3) È consentito altresì l'uso del tappo a vite anche per la chiusura delle bottiglie di "Valpolicella", senza alcuna specificazione o menzione, di volume fino a litri 1,500. Inoltre per i vini "Valpolicella", senza alcuna menzione e/o specificazione aggiuntiva, è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.	**Articolo 8** **2) Per il confezionamento dei vini designati con la denominazione di origine controllata "Valpolicella" di cui all'articolo 1, sono previsti i seguenti sistemi di chiusura:** **a) per le bottiglie di capacità inferiore a 0,375 litri: uso dei sistemi previsti dalla normativa vigente, con l'esclusione del tappo a corona;** **b) per le bottiglie della capacità da 0,375 litri a 1,5 litri: uso del tappo raso bocca, uso del tappo a vite a vestizione lunga e del tappo di vetro;** **c) per le bottiglie della capacità superiore a 1,5 litri e fino a 18 litri: uso esclusivo del tappo di sughero raso bocca.** **3)** Inoltre per i vini "Valpolicella", senza alcuna menzione e/o specificazione aggiuntiva, è consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri.

Articolo 9 **Legame con l'ambiente geografico** *Omissis*	**Articolo 9** **Legame con l'ambiente geografico** *Omissis*
Articolo 10 **Riferimenti alla struttura di controllo** Organismo di Controllo: Siquria **srl**, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it La Società Siquria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).	**Articolo 10** **Riferimenti alla struttura di controllo** Organismo di Controllo: Siquria **spa**, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it La Società Siquria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi **dell'articolo 64 della legge n.238/2016**, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente a**ll'articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019**, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato **articolo 19, par. 1, 2° capoverso**. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in G.U. n. 253 del 30.10.2018.

19A03280

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 2010 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Recioto della Valpolicella»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Recioto della Valpolicella»;

Esaminata la domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, del «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella» con sede in San Pietro in Cariano (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Recioto della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Vista la nota della Regione Veneto n. 014551 del 24 aprile 2019 con la quale è stata trasmessa, da ultimo, la proposta di disciplinare dei vini a DOP «Recioto della Valpolicella»;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 7 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Recioto della Valpolicella»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOCG VINI RECIOTO DELLA VALPOLICELLA (TESTO VIGENTE, consolidato con DM 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con DM 7 marzo 2014)	**PROPOSTA DI MODIFICA** **DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOCG VINI RECIOTO DELLA VALPOLICELLA** (N.B.: si riportano soltanto le disposizioni modificate)
Articolo 1 1) La denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella”, già riconosciuta a DOC con DPR 21 agosto 1968, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: “Recioto della Valpolicella”, designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”; “Recioto della Valpolicella” spumante, designabile anche con il riferimento “Valpantena”.	**Articolo 1**
Articolo 2 1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina; - Rondinella dal 5 % al 30 % . Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale.	**Articolo 2** 1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: **- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95 %;** - Rondinella dal 5 % al 30 % . Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge **n. 238/2016, articolo 6**, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10% totale.

Articolo 3 (delimitazione zona di produzione delle uve) *Omissis*	**Articolo 3** (delimitazione zona di produzione delle uve) *Omissis*
Articolo 4 1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. 2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell’idoneità alla produzione dei vini di cui all’articolo 1, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle. 3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale. 5) Per le superfici vitate già iscritte all’albo della denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo. 6) E’ fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea. 7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all’albo della denominazione di origine controllata “Valpolicella” prima dell’approvazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.	**Articolo 4** **2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui all’articolo 1, i vigneti impiantati in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.** **Le uve destinate a divenire “Recioto della Valpolicella” devono provenire da vigneti che abbiano raggiunto almeno il 4° ciclo vegetativo.** 5) Per le superfici vitate già iscritte **allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” prima dell’approvazione del disciplinare allegato al DM 24 marzo 2010** e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo. 7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti **allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita “Recioto della Valpolicella” prima dell’approvazione del disciplinare allegato al DM 24 marzo 2010**, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona

	collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.
8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.	**8) E' vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.**
9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, anche temporanei, dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOCG "Recioto della Valpolicella". La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. 10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. 11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. 13) Per la produzione del vino "Recioto della Valpolicella" si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 10. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno essere presi in carico per la produzione di vino con la denominazione origine controllata "Valpolicella"e "Valpolicella Ripasso".	

Gli ulteriori quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica. 14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e 13, sino al limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione. 15) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l'equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10 e 13, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.	
Articolo 5 1) Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino "Recioto della Valpolicella", di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 2) Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l'efficacia dei controlli. 3) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate in stabilimenti all'interno dell'intero territorio dei comuni della zona di produzione delimitata dall'art. 3, anche se compresi	(*L'intero articolo 5 è stato modificato e riformulato con il seguente testo*) **Articolo 5** **1) Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino "Recioto della Valpolicella", di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate in stabilimenti situati all'interno dell'intero territorio dei comuni della predetta zona di produzione delle uve, anche se compresi soltanto in parte nella citata zona di produzione, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.**

soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all'Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente Disciplinare. 4) Sempre in conformità al predetto all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato ….). 5) Pertanto le operazioni di invecchiamento e imbottigliamento del vino "Recioto della Valpolicella" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al comma 3 e comunque nell'ambito territoriale della provincia di Verona con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previo parere della Regione Veneto, a condizione che: - la richiesta sia presentata dalla ditta interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare; - la richiesta sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare l'uso di tali pratiche da almeno 3 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare. 6) La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%. 7) La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre la resa massima delle uve in vino finito "Recioto della Valpolicella" rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. 8) Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol. 9) L'appassimento delle uve deve avvenire in	**2) Per i vini "Recioto della Valpolicella" Classico e "Recioto della Valpolicella" Valpantena le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento del vino "Recioto della Valpolicella" di cui al comma 1, secondo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.** **3) Le operazioni di spumantizzazione del vino base destinato alla produzione delle tipologie "Recioto della Valpolicella spumante" e "Recioto della Valpolicella Valpantena Spumante" devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Veneto.** **4) Conformemente** *alla pertinente normativa dell'Unione europea*, **l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento e di spumantizzazione previste per le rispettive tipologie di vino ai commi 1, 2 e 3, al fine di salvaguardare la qualità e la reputazione della** *denominazione e garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti* **dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell'unione europea e nazionale.** **5)** La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%. **6)** La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre la resa massima delle uve in vino finito "Recioto della Valpolicella" rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle

ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore. 10) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini "Recioto della Valpolicella" non possono essere vinificate prima del 1° dicembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre. 11) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 12) Le uve atte alla produzione della tipologia "Recioto della Valpolicella" o i mosti o i vini della tipologia "Recioto della Valpolicella" possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali. Le operazioni di spumantizzazione del vino "Recioto della Valpolicella" debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto. 13) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare l'appassimento delle uve e la vinificazione ai fini dell'impiego della specificazione "classico", in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino "Recioto della Valpolicella", a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici idonee alla produzione dei predetti vini registrate allo Schedario viticolo veneto.	politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. **7)** Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol. **8)** L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore. **9)**) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini "Recioto della Valpolicella" non possono essere vinificate prima del 1° dicembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre. **10)** Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. **11)** Le uve atte alla produzione della tipologia "Recioto della Valpolicella" o i mosti o i vini della tipologia "Recioto della Valpolicella" possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme comunitarie e nazionali.
Articolo 6 1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella", anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso carico, talvolta con riflessi violacei eventualmente tendente al granato con	**Articolo 6**

l'invecchiamento; - odore: caratteristico, accentuato; - sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l. 2) Il vino a denominazione d'origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" spumante, anche con il riferimento "Valpantena", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche : - spuma: fine, persistente; - colore: rosso carico talvolta con riflessi violacei; - odore: caratteristico, accentuato, intenso; - sapore: delicato, pieno, caldo, dolce; - titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l. 3) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.	 ~~3) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.~~
Articolo 7 1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Recioto della Valpolicella" è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, "extra", "fine", "scelto" e similari. 2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 3) Nella designazione dei vini "Recioto della Valpolicella" può essere utilizzata la menzione "vigna", a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che l'appassimento, la vinificazione e l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella	**Articolo 7**

dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 4) Per i vini "Recioto della Valpolicella", con le diverse tipologie, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.	
Articolo 8 1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo della capacità di 9 e 12 litri. 2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 è tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.	**Articolo 8**
Articolo 9 **Legame con l'ambiente geografico** *Omissis*	**Articolo 9** **Legame con l'ambiente geografico** *Omissis*

Articolo -10 **Riferimenti alla struttura di controllo**	**Articolo 10** **Riferimenti alla struttura di controllo**
Organismo di Controllo: Siquria **srl**, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it La Società Siquria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva	Organismo di Controllo: Siquria **spa**, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it La Società Siquria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi **dell'articolo 64 della legge n.238/2016**, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente a**ll'articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019**, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura,

(viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).	elaborazione, confezionamento), conformemente al citato **articolo 19, par. 1, 2° capoverso**. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in G.U. n. 253 del 30.10.2018.

19A03281

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 12 aprile 2010 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Amarone della Valpolicella»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Amarone della Valpolicella»;

Esaminata la domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, del «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella» con sede in San Pietro in Cariano (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Amarone della Valpolicella», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Vista la nota della Regione Veneto n. 014551 del 24 aprile 2019 con la quale è stata trasmessa, da ultimo, la proposta di disciplinare dei vini a DOP «Amarone della Valpolicella»;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 7 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Amarone della Valpolicella»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Amarone della Valpolicella».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOCG VINI AMARONE DELLA VALPOLICELLA (TESTO VIGENTE, consolidato con DM 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con DM 7 marzo 2014)	**PROPOSTA DI MODIFICA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOCG VINI AMARONE DELLA VALPOLICELLA** (N.B.: si riportano soltanto le disposizioni modificate)
Articolo 1 1) La denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella”, già riconosciuta a DOC con DPR 21 agosto 1968, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: “Amarone della Valpolicella” designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “riserva”.	**Articolo 1** 1) La denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella”, già riconosciuta **come tipologia** con DPR 21 agosto 1968, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: “Amarone della Valpolicella” designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “riserva”.
Articolo 2 1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica : - Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina; - Rondinella dal 5 % al 30 % . Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale.	**Articolo 2** 1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Amarone della Valpolicella” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica : **- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95 %;** - Rondinella dal 5% al 30% . Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge **n. 238/2016, articolo 6**, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10% totale.

Articolo 3 (delimitazione zona di produzione delle uve) *Omissis*	**Articolo 3** (delimitazione zona di produzione delle uve) *Omissis*
Articolo 4 1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. 2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell'idoneità alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle. 3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale. 5) Per le superfici vitate già iscritte all'albo della denominazione di origine controllata "Valpolicella" prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo. 6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea. 7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Valpolicella" prima dell'approvazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.	**Articolo 4** *Invariato* **2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui all'articolo 1, i vigneti impiantati in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.** **Le uve destinate a divenire "Amarone della Valpolicella" devono provenire da vigneti che abbiano raggiunto almeno il 4° ciclo vegetativo.** 5) Per le superfici vitate già iscritte **allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" prima dell'approvazione del disciplinare allegato al DM 24 marzo 2010** e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo. 7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti **allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" prima dell'approvazione del disciplinare allegato al DM 24 marzo 2010**, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona

<table>
<tr><td></td><td>collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.</td></tr>
<tr><td>8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei, dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOCG "Amarone della Valpolicella" La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.

11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

13) Per la produzione del vino "Amarone della Valpolicella" si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione massima ad ettaro prevista al precedente comma 10.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, potranno essere presi in carico per la produzione di vino con la denominazione origine controllata "Valpolicella"e "Valpolicella Ripasso".
Gli ulteriori quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente</td><td>8) E' vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.</td></tr>
</table>

articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino con indicazione geografica tipica. 14) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata ai comma 10 e 13, sino al limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione 15) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l'equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro fissata ai comma 10 e 13, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.	
Articolo 5 1) Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino "Amarone della Valpolicella", di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 2) Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l'efficacia dei controlli. 3) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate da stabilimenti all'interno dell'intero territorio dei comuni della zona di	(*L'intero articolo 5 è stato modificato e riformulato con il seguente testo*) **Articolo 5** **1) Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla produzione del vino "Amarone della Valpolicella", di vinificazione delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1.** **Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate in stabilimenti situati all'interno dell'intero territorio dei comuni della predetta zona di produzione delle uve, anche se compresi soltanto in parte nella citata zona di produzione, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.**

produzione delimitata dall'art. 3, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all'Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare. 4) Sempre in conformità al predetto all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2). 5) Pertanto le operazioni di invecchiamento e imbottigliamento del vino "Amarone della Valpolicella" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al comma 3 e comunque nell'ambito territoriale della provincia di Verona con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Regione Veneto, a condizione che: - la richiesta sia presentata dalla ditta interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare; - la richiesta sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare l'uso di tali pratiche da almeno 3 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare. 6) La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%. 7) La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre la resa massima delle uve in vino finito "Amarone della Valpolicella" rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. 8) Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di	**2) Per i vini "Amarone della Valpolicella" Classico e "Amarone della Valpolicella" Valpantena le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.** **Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento del vino "Amarone della Valpolicella" di cui al comma 1, secondo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.** **3) Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di appassimento delle uve, di vinificazione e di invecchiamento previste per le rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare la qualità e la reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell'unione europea e nazionale.** **4)** La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 40%. **5)** La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre la resa massima delle uve in vino finito "Amarone della Valpolicella" rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. **6)** Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.

14% vol. 9) L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore. 10) Le uve messe ad appassire per ottenere i vini "Amarone della Valpolicella" non possono essere vinificate prima del 1° dicembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre. 11) Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 12) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare l'appassimento delle uve e la vinificazione ai fini dell'impiego della specificazione "classico", in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino "Amarone della Valpolicella", a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici idonee alla produzione dei predetti vini registrate allo Schedario viticolo veneto. 13) I vini "Amarone della Valpolicella" prima della immissione al consumo devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. I vini "Amarone della Valpolicella" designato con la specificazione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.	 **7)** L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore. **8)** Le uve messe ad appassire per ottenere i vini "Amarone della Valpolicella" non possono essere vinificate prima del 1° dicembre. Tuttavia qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre. **9)** Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. **10**) I vini "Amarone della Valpolicella" prima della immissione al consumo devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. I vini "Amarone della Valpolicella" designato con la specificazione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.
Articolo 6 1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella", anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena" e con la specificazione "riserva", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso carico tendente eventualmente al	**Articolo 6** 1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella", anche con i riferimenti "classico" e "Valpantena" e con la specificazione "riserva", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso carico tendente eventualmente al

<table>
<tr>
<td>granato con l’invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo : 14% vol.
- zuccheri riduttori residui massimo: 12 g/l in presenza di un titolo alcolometrico effettivo di 14% vol.; sono consentiti ulteriori 0,1 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre i 14 % vol. e fino ai 16 % vol., e 0,15 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre 16% vol.
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l e 32,0 g/l nella versione “riserva”.

2) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.</td>
<td>granato con l’invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo : 14% vol.
- zuccheri residui massimi totali: 9 g/l in presenza di un titolo alcolometrico effettivo di 14% vol.; sono consentiti ulteriori 0,1 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre i 14 % vol. e fino ai 16 % vol., e 0,15 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre 16% vol.
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l e 32,0 g/l nella versione “riserva”.

<s>2) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.</s></td>
</tr>
<tr>
<td>Articolo 7

1) Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini “Amarone della Valpolicella” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari.
2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
3) Nella designazione dei vini “Amarone della Valpolicella” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che l’appassimento, la vinificazione e l’invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell’uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
4) Per i vini "Amarone della Valpolicella", con le diverse tipologie, è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.</td>
<td>Articolo 7</td>
</tr>
</table>

Articolo 8	**Articolo 8**
1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a 5 litri, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo della capacità di 9 e 12 litri. 2) Nella chiusura di dette bottiglie sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per le bottiglie fino a litri 0,375 è tuttavia consentito anche l'uso del tappo a vite.	
Articolo 9 **Legame con l'ambiente geografico** *Omissis*	**Articolo 9** **Legame con l'ambiente geografico** *Omissis*
Articolo -10 **Riferimenti alla struttura di controllo**	**Articolo 10** **Riferimenti alla struttura di controllo**
Organismo di Controllo: Siquria **srl**, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it. La Società Siquria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).	Organismo di Controllo: Siquria **spa**, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it. La Società Siquria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi **dell'articolo 64 della legge n.238/2016**, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente a**ll'articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019**, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato **articolo 19, par. 1, 2° capoverso**. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in G.U. n. 253 del 30.10.2018.

19A03282

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE della Commissione e del regolamento di esecuzione UE 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 2010 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Valpolicella Ripasso»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero sezione qualità - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Valpolicella Ripasso»;

Esaminata la domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, del «Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella» con sede in San Pietro in Cariano (VR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Valpolicella Ripasso», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Vista la nota della Regione Veneto n. 014551 del 24 aprile 2019 con la quale è stata trasmessa, da ultimo, la proposta di disciplinare dei vini a DOP «Valpolicella Ripasso»;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 7 maggio 2019, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Valpolicella Ripasso»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC VINI VALPOLICELLA RIPASSO (TESTO VIGENTE, consolidato con DM 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con DM 7 marzo 2014)	**PROPOSTA MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC VINI VALPOLICELLA RIPASSO** **(N.B.: si riportano soltanto le disposizioni modificate)**
Articolo 1 1) La denominazione di origine controllata “Valpolicella Ripasso” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: “Valpolicella Ripasso” designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “superiore”.	**Articolo 1**
Articolo 2 1) I vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella Ripasso” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: - Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina; - Rondinella dal 5 % al 30 % . Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale.	**Articolo 2** 1) I vini della denominazione di origine controllata “Valpolicella Ripasso” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: **- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95 %;** - Rondinella dal 5 % al 30 %. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: - a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; - classificati autoctoni italiani ai sensi della legge **n. 238/2016, articolo 6**, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10% totale.
Articolo 3 (delimitazione zona di produzione delle uve) *Omissis*	**Articolo 3** (delimitazione zona di produzione delle uve) *Omissis*

Articolo 4	**Articolo 4**
1) Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.	
2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini dell'idoneità alla produzione dei vini di cui all'articolo 1, i vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle.	**2) Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui all'articolo 1, i vigneti impiantati in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi.**
3) I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 4) Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera, o a pergola veronese inclinata mono o bilaterale.	
5) Per le superfici vitate già iscritte all'albo della denominazione di origine controllata "Valpolicella" prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.	5) Per le superfici vitate già iscritte **allo schedario viticolo** della denominazione di origine controllata "Valpolicella" prima dell'approvazione del disciplinare **allegato al DM 24 marzo 2010,** e allevati a pergola veronese o a pergoletta veronese mono o bilaterale è tuttavia consentito di utilizzare la presente denominazione alle condizioni indicate al comma successivo.
6) E' fatto obbligo, per le pergole veronesi, la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ettaro, definita dalla Regione Veneto in relazione alle caratteristiche di ciascuna zona viticola omogenea.	
7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Valpolicella" prima dell'approvazione del presente disciplinare, non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.	7) Il numero minimo di ceppi per ettaro, ad esclusione dei vigneti già iscritti **allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso" prima dell'approvazione del disciplinare allegato al DM 24 marzo 2010** non deve essere inferiore a 3.300, riducibili nel caso di terrazzamenti stretti in zona collinare, previa autorizzazione della Regione Veneto.
8) E' vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.	**8) E' vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.**
9) La Regione Veneto su proposta del Consorzio di Tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento può stabilire limiti, temporanei, dell'iscrizione dei	

vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve da destinare alla DOC "Valpolicella Ripasso". La Regione è tenuta a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.	
10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso" non deve essere superiore a 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol. Le uve destinate alla vinificazione della tipologia "superiore" del vino "Valpolicella Ripasso" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol. Tuttavia in annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della Regione Veneto, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo a non meno di 9,50% vol.	10) La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso" non deve **eccedere le** 12 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% vol.
11) Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.	
12) Fermo restando il limite sopraindicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.	
13) La Regione Veneto, in annate climaticamente sfavorevoli, con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, stabilisce una resa inferiore di uva per ettaro rispetto a quella fissata al comma 10, sino al limite reale dell'annata ed in riferimento all'area interessata dall'evento climatico. Con lo stesso provvedimento la Regione stabilisce gli eventuali superi di resa e la loro destinazione.	
14) La Regione Veneto, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, per conseguire l'equilibrio di mercato, può con proprio provvedimento, da emanarsi nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, nell'ambito della resa massima di uva per ettaro	

fissata al comma 10, stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine, anche in riferimento alle singole zone di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, 2 e 3, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con lo stesso provvedimento la Regione Veneto stabilisce la destinazione dei rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal comma 11 del presente articolo.	
Articolo 5 1) Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Valpolicella Ripasso", di Ripasso sulle vinacce e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 2) Conformemente all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l'efficacia dei controlli. 3) Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di Ripasso sulle vinacce, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate da stabilimenti all'interno dell'intero territorio dei comuni della zona di produzione delimitata dall'art. 3, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all'Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente Disciplinare. 4) Sempre in conformità al predetto all'articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2). 5) Pertanto le operazioni di invecchiamento e imbottigliamento del vino "Valpolicella Ripasso" possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al comma 3 e	(*L'intero articolo 5 è stato modificato e riformulato con il seguente testo*) **Articolo 5** **1) Le operazioni di vinificazione delle uve, di ripasso e di invecchiamento dei vini "Valpolicella Ripasso" e "Valpolicella Ripasso" superiore devono aver luogo nell'ambito della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1.** **Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate in stabilimenti situati all'interno dell'intero territorio dei comuni della predetta zona di produzione delle uve, anche se compresi soltanto in parte nella citata zona di produzione, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento, iscritti allo schedario viticolo da almeno 3 anni antecedenti la data del 1° agosto 2010 (relativa all'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con DM 24 marzo 2010).** **2) Per i vini "Valpolicella Ripasso" Classico, "Valpolicella Ripasso" Valpantena, "Valpolicella Ripasso" Classico Superiore e "Valpolicella Ripasso" Valpantena Superiore, le operazioni di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento dei relativi vini devono aver luogo nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'articolo 3, commi 2 e 3.** **Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati all'interno della zona di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento dei vini "Valpolicella Ripasso" di cui al comma 1, secondo capoverso, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti, di pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento, iscritti allo schedario viticolo da almeno 3 anni antecedenti la data del 1° agosto 2010 (relativa all'entrata in**

comunque nell'ambito territoriale della provincia di Verona con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Regione Veneto, a condizione che:
- la richiesta sia presentata dalla ditta interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;
- la richiesta sia corredata dalla documentazione atta a dimostrare l'uso di tali pratiche da almeno 3 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

6) La resa massima delle uve in vino finito per la tipologia "Valpolicella Ripasso", con le varie menzioni e specificazioni, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come vino a indicazione geografica tipica.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

7) I vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso" sono ottenuti mediante rifermentazione dei vini atti a divenire vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", in tutte le tipologie previste, sulle vinacce residue della preparazione dei vini "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella".

8) Il quantitativo dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso" non può essere in volume superiore al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella" impiegate nelle operazioni di rifermentazione/Ripasso.

9) I vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella Ripasso", nelle diverse tipologie e specificazioni, devono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno della vendemmia.

10) E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta per riclassificazione di vino atto a divenire "Amarone della Valpolicella" nella misura massima del 15%, nel rispetto dei limiti previsti per l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

11) Le operazioni di invecchiamento per la tipologie

vigore del disciplinare di produzione approvato con DM 24 marzo 2010).

3) Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea **l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di vinificazione, di ripasso e di invecchiamento previste per le rispettive tipologie di vino ai commi 1 e 2, al fine di salvaguardare la qualità e la reputazione della denominazione e garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell'unione europea e nazionale.**

4) I vini a Denominazione di Origine Controllata "Valpolicella Ripasso" di cui all'articolo 1 sono ottenuti mediante rifermentazione, in un'unica soluzione, dei vini atti a diventare la medesima denominazione, sulle vinacce dopo l'estrazione dei prodotti destinati a diventare "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella". Le predette vinacce devono avere un residuo alcolometrico volumico potenziale di almeno 0,50% vol. La frazione liquida apportata dalle stesse vinacce deve essere compresa tra il 10% e il 15% rispetto al volume massimo utilizzabile del vino atto a diventare la denominazione "Valpolicella Ripasso" di cui al comma 7, pari ad un massimo di 9,36 hl per ettaro. Tale frazione liquida va detratta alla resa finale dei prodotti destinati a diventare "Recioto della Valpolicella" e/o "Amarone della Valpolicella" di cui sopra, ed è aumentativa del quantitativo massimo di cui al comma 7 ai fini della determinazione della resa dei vini finiti "Valpolicella Ripasso" di cui al comma 11.

5) La resa massima delle uve in vino atto a diventare le tipologie della denominazione "Valpolicella Ripasso" di cui all'articolo 1, non deve essere superiore al 70%, pari ad un massimo di 84 hl per ettaro. Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere presa in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

6) Il vino atto di cui al comma 4 deve assicurare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol per l'elaborazione del "Valpolicella

“superiore” e “classico”, devono aver luogo alle condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo. 12) E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta delle aziende conduttrici, previa istruttoria della Regione Veneto, autorizzare la vinificazione ai fini dell’impiego della specificazione “classico”, in cantine aziendali situate al di fuori, ma nelle vicinanze, del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino “Valpolicella Ripasso”, a condizione che il richiedente dimostri la conduzione delle superfici idonee alla produzione dei predetti vini registrate allo Schedario viticolo veneto.	**Ripasso” e di 12,50% vol per l’elaborazione del “Valpolicella Ripasso” superiore.** **7) La quantità di vino atto a diventare “Valpolicella Ripasso” di cui al comma 5 utilizzabile per l’operazione di ripasso è al massimo il doppio del volume di vino finito “Recioto della Valpolicella” e/o “Amarone della Valpolicella” ottenibile con una resa massima di uva in vino del 40%, pari ad un massimo di 62,4 hl per ettaro. L’eventuale quantitativo di vino atto a diventare “Valpolicella Ripasso” non utilizzato, fino a raggiungere il quantitativo massimo di cui al comma 5, può essere utilizzato per le operazioni di colmatura per vini in fase di maturazione/invecchiamento della stessa denominazione “Valpolicella ripasso” e/o riclassificato con la denominazione “Valpolicella” o con le indicazioni geografiche tipiche compatibili del relativo territorio, nel rispetto della vigente normativa.** **La Regione Veneto su proposta del Consorzio di tutela, ai sensi dell’articolo 39, comma 4 della legge n. 238/2016, per motivi commerciali, nel periodo antecedente le operazioni di ripasso, può ridurre il predetto rapporto volumetrico fino alla misura di uno a uno.** **8) L’operazione di ripasso deve avere una durata minima di 3 giorni.** **9) Il vino atto a diventare “Valpolicella Ripasso” e le vinacce di cui al comma 4 devono appartenere allo stesso produttore che effettua, o fa effettuare per proprio conto, le operazioni di rifermentazione per ottenere i vini di cui all’articolo 1.** **10**) I vini a denominazione di origine controllata “Valpolicella Ripasso”, nelle diverse tipologie e specificazioni, devono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio del secondo anno successivo all’anno della vendemmia. **11) La resa massima delle uve in vino finito, per le tipologie della denominazione “Valpolicella Ripasso” di cui all’articolo 1, non deve essere superiore a 71,8 hl per ettaro.**
Articolo 6 1) I vini a D.O.C. “Valpolicella Ripasso”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso carico tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: caratteristico con profumo gradevole; - sapore: pieno, vellutato, di corpo;	**Articolo 6**

- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50% vol (con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,60% vol) e 13,00% vol per la tipologia “superiore”; - acidità totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l per la tipologia “superiore”. 2) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.	~~2) E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.~~
Articolo 7 1) Alla denominazione di origine controllata dei vini “Valpolicella Ripasso” è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, “extra”, “fine”, “scelto” e similari. 2) E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. 3) Nella designazione dei vini “Valpolicella Ripasso” “superiore” può essere utilizzata la menzione “vigna”, a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo; che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che la vinificazione e l’invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell’uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. 4) Per i vini "Valpolicella Ripasso" è obbligatorio riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.	**Articolo 7**
Articolo 8 1) Tutti i vini designati con la denominazione di origine controllata “Valpolicella Ripasso” devono essere immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro, con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. 2) Nella chiusura di dette bottiglie è vietato l’impiego di chiusure tipo tappo corona, vite, strappo; per le bottiglie fino a lt. 0,375 è tuttavia consentito anche l’uso del tappo a vite.	**Articolo 8**

Articolo 9 **Legame con l'ambiente geografico**	**Articolo 9** **Legame con l'ambiente geografico**
a) Specificità della zona geografica *Fattori naturali* *Omissis* *Fattori umani e storici* *Omissis* A vendemmia ultimata, i viticoltori, dopo un ulteriore ed attento controllo delle uve, le sottopongono a pigiatura. Dopo la vinificazione, il vino Valpolicella verrà conservato per essere successivamente sottoposto alla pratica della rifermentazione per 10/15 giorni sulle vinacce residue di "Amarone della Valpolicella" e divenire così "Valpolicella Ripasso". *Omissis* b) Specificità del prodotto Il "Valpolicella Ripasso" doc è ottenuto dal contatto del "Valpolicella" base sulle vinacce residue del vino "Amarone della Valpolicella" per circa 15/20 giorni. *Omissis* c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto *Omissis*	a) Specificità della zona geografica *Fattori naturali* *Omissis* *Fattori umani e storici* *Omissis* A vendemmia ultimata, i viticoltori, dopo un ulteriore ed attento controllo delle uve, le sottopongono a pigiatura. Dopo la vinificazione, il vino Valpolicella verrà conservato per essere successivamente sottoposto alla pratica della rifermentazione sulle vinacce residue di "Amarone della Valpolicella" e divenire così "Valpolicella Ripasso". *Omissis* b) Specificità del prodotto Il "Valpolicella Ripasso" doc è ottenuto dal contatto del "Valpolicella" base sulle vinacce residue del vino "Amarone della Valpolicella". *Omissis* c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto *Omissis*
Articolo 10 **Riferimenti alla struttura di controllo** Organismo di Controllo: Siquria **srl**, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it La Società Siquria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).	**Articolo 10** **Riferimenti alla struttura di controllo** Organismo di Controllo: Siquria **spa**, Via Mattielli 11 Soave Verona 37038 (VR) Italy Tel. 045 4857514 Fax: 045 6190646 e.mail: info@siquria.it. La Società Siquria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi **dell'articolo 64 della legge n.238/2016**, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente a**ll'articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019**, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato **articolo 19, par. 1, 2° capoverso**. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in G.U. n. 253 del 30.10.2018.

19A03283

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 14 maggio 2019, n. 182264, concernente: «Proroga dei termini previsti dalla circolare 6 febbraio 2019, n. 37925, recante l'avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989».

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019, n. 182264, è stato prorogato alle ore 12,00 del 13 giugno 2019 il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni dell'area di crisi industriale complessa di Gela tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

19A03285

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-122) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.